



# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902

Roma — Venerdì 27 Giugno

Numero 149

**DIREZIONE**  
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**  
in Via Larga nel Palazzo Balsani

### Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9  
a domicilio e nel Regno: > > 30; > > 19; > > 10  
Per gli Stati dell'Unione postale: > > 50; > > 41; > > 23  
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35  
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

### Inserzioni

Atti giudiziari . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linee  
Altri annunzi . . . . . > 0.30

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla  
Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

## SOMMARIO

### PARTE UFFICIALE.

**Leggi e decreti:** Legge n. 185 portante disposizioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti ed oggetti aventi pregio d'arte o di antichità — Legge n. 187 per la convalidazione di decreti Reali relativi a modificazioni al repertorio generale dei dazi doganali — Leggi nn. 195, 200 e dal n. 215 al 218 che approvano, rispettivamente: lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903; la nuova pianta organica del personale consolare di 1ª categoria; maggiori assegnazioni nei conti consuntivi di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1900-901 — R. decreto sullo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Longano (Campobasso) — Ministeri della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio: Disposizioni fatte nei personali dipendenti — R. Ispettorato Generale per l'esercizio delle Strade Ferrate: Prospetto dei prodotti lordi approssimativi dal 1° luglio 1901 al 31 maggio 1902 — Ministero del Tesoro: Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifica d'intestazione — Direzione Generale del Tesoro: Prezzo del cambio per i certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio - Divisione Industria e Commercio: Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

### PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno e Camera dei Deputati: Sedute del 26 giugno — Diario Estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

## PARTE UFFICIALE

### LEGGI E DECRETI

Il Numero 185 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Art. 2.

Le collezioni di oggetti d'arte e di antichità, i monumenti ed i singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica, appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad Enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri edifici pubblici, sono inalienabili.

Sono altresì inalienabili tanto le collezioni, quanto i singoli oggetti d'arte e di antichità non facienti parte di collezioni, ma compresi fra quelli che nel catalogo di cui all'articolo 23 sono qualificati come di sommo pregio, quando tali collezioni od oggetti appartengano allo Stato, a Comuni, a Provincie o ad altri Enti legalmente riconosciuti, e non compresi fra quelli indicati nel primo comma di questo articolo.

Art. 3.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, inteso il parere della competente Commissione, potrà autorizzare la ven-

dita e la permuta di dette collezioni, o dei singoli oggetti, purchè tali alienazioni abbiano luogo da uno ad un altro degli Enti di cui all'articolo precedente, od a favore dello Stato.

Contro il divieto di alienazione è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale decide anche in merito.

#### Art. 4.

Gli oggetti d'arte e di antichità non compresi fra quelli di sommo pregio nei cataloghi di cui all'articolo 23, nè facienti parte di collezioni, quando appartengono agli Enti di cui all'articolo 2, non potranno alienarsi senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Al divieto di detto Ministero si applicherà la disposizione dell'articolo precedente.

#### Art. 5.

Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d'arte compreso nel catalogo di cui all'articolo 23, è obbligato a denunciarne subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso.

Uguale obbligo potrà essergli imposto dalla notificazione del pregio dell'oggetto o monumento, quando per ragioni d'urgenza il Ministro della Pubblica Istruzione, dietro avviso della competente Commissione, proceda a tale notificazione prima ancora della iscrizione in catalogo.

L'effetto di tale notificazione è temporaneo, e duraturo fino all'iscrizione o meno nel catalogo stesso.

Nell'atto stesso dell'alienazione, il venditore deve rendere edotto il compratore che il monumento o l'oggetto di antichità o d'arte è compreso nel catalogo, ovvero è stata fatta la notificazione, di cui al comma precedente; e il compratore per effetto di tale notizia resterà vincolato, sotto la sanzione di cui agli articoli 26 e 27, a non disporre del monumento o dell'oggetto che previa denuncia.

#### Art. 6.

Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichità di cui nel precedente articolo, il Governo avrà diritto di prelazione a parità di condizioni.

Quando sia stata fatta la denuncia di alienazione, tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla denuncia stessa. Questo termine potrà essere prorogato fino a sei mesi, quando per la simultanea offerta di numerose opere di antichità o d'arte il Governo non abbia in pronto tutte le somme necessarie agli acquisti.

Quando tale diritto di prelazione si esercita sopra un oggetto mobile ed in base ad offerta dall'estero, sia di privati, sia di istituti, il prezzo sarà stabilito deducendo dall'offerta l'ammontare della tassa di esportazione di cui all'articolo 8 della presente legge.

#### Art. 7.

Il diritto di promuovere l'espropriazione di monumenti immobili spetterà, oltre che agli Enti indicati nell'articolo 83 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, anche a quegli Enti morali legalmente riconosciuti che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti.

#### Art. 8.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque oggetto d'arte e di antichità, esclusi quelli indicati nel capoverso dell'articolo 1, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore di ogni singolo oggetto, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione del proprietario riscontrata con la stima di appositi uffici.

In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima, il prezzo è determinato da una Commissione di periti nominati per una metà dall'esportatore e per l'altra metà dal Ministero dell'Istruzione.

Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

Il Governo avrà il diritto di acquistare l'oggetto, che si vuole esportare, al prezzo come sopra fissato, diminuito della corrispondente tassa di esportazione.

L'acquisto dovrà essere fatto entro due mesi dalla stima definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all'articolo 6.

#### Art. 9.

La tassa d'esportazione non è applicabile agli oggetti d'arte e di antichità importati da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico secondo le norme da prescriversi nel Regolamento.

#### Art. 10.

Nei monumenti e negli oggetti d'arte e di antichità contemplati agli articoli 2, 3 e 4, salvo i provvedimenti di comprovata urgenza, non potranno farsi lavori senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tale consenso è pure necessario per i monumenti di proprietà privata, quando il proprietario intenda eseguirvi lavori i quali modificano le parti di essi che sono esposte alla pubblica vista.

#### Art. 11.

È vietato demolire od alterare avanzi monumentali esistenti anche in fondi privati; ma il proprietario avrà diritto di fare esaminare da ufficiali del Governo se l'avanzo monumentale meriti di essere conservato.

#### Art. 12.

Il Governo ha diritto di eseguire i lavori necessari ad impedire il deterioramento dei monumenti. Nel caso di accertata utilità economica di tali lavori sarà applicabile l'articolo 1141 del Codice civile.

#### Art. 13.

Nei Comuni, nei quali esistono monumenti soggetti

alle disposizioni della presente legge, potranno essere prescritte, per i casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed alzamenti di edifici, le distanze e misure necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dalla natura dei monumenti stessi, salvo un compenso equitativo secondo i casi, di cui al Regolamento in esecuzione della presente legge.

## Art. 14.

Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca di antichità, deve farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale avrà facoltà di farli sorvegliare e di fare eseguire studi e rilievi; e potrà farne differire l'inizio non però oltre un triennio, od anche sospenderli, quando, per numerose e simultanee domande, non sia possibile vigilare contemporaneamente su tutti gli scavi, ovvero non siano osservate le norme pel buon andamento scientifico degli scavi stessi.

Gli Istituti esteri od i cittadini stranieri che, col consenso del Governo ed alle condizioni da stabilirsi caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente ad una pubblica collezione del Regno gli oggetti rinvenuti.

In tutti gli altri casi, il Governo avrà diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente.

Le modalità per l'esercizio di questo diritto saranno indicate nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge.

## Art. 15.

L'intraprenditore di uno scavo deve dare immediata denuncia della scoperta di qualunque monumento od oggetto d'arte o d'antichità. Lo stesso obbligo incombe al fortuito scopritore.

L'uno e l'altro devono provvedere alla conservazione dei monumenti scoperti, e lasciarli intatti sino a quando non siano visitati dalle Autorità competenti. Il Governo ha l'obbligo di farli visitare e studiare entro brevissimo termine.

Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le Autorità governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela e di precauzione che riputeranno necessari, o utili per assicurarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dispersione.

## Art. 16.

Per ragioni di pubblica utilità scientifica, il Governo potrà eseguire scavi nei fondi altrui. Il proprietario avrà diritto a compenso pel lucro mancato e pel danno che da tali scavi gli fosse pervenuto.

La pubblica utilità dello scavo viene dichiarata con decreto del Ministro di Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato. Il compenso, ove non possa stabilirsi amichevolmente, sarà determinato con le norme indicate dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto esse sieno applicabili.

Degli oggetti scoperti nello scavo o del loro equiva-

lente in denaro, un quarto spetterà al proprietario del fondo e il rimanente al Governo.

## Art. 17.

Quando vengono scoperti ruderi o monumenti di tale importanza che il generale interesse richiede che essi siano conservati e ne sia reso possibile l'accesso al pubblico, il Governo potrà espropriare definitivamente il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si trovano, e quello necessario per ampliare lo scavo e per costruire una strada di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere della Commissione competente, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, nel modo indicato dall'articolo 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

## Art. 18.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo il parere di speciali e competenti Commissioni e con le cautele da determinarsi nel Regolamento, è autorizzato a fare cambi con musei stranieri e a vendere duplicati di oggetti di antichità o d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato.

Ha eziandio facoltà di porre in vendita le pubblicazioni ufficiali relative a collezioni o a monumenti.

## Art. 19.

La riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di proprietà governativa sarà permessa con le norme e alle condizioni da stabilirsi nel Regolamento e verso il pagamento di un adeguato compenso.

## Art. 20.

Oltre ai fondi annuali che saranno stanziati nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per provvedere ad acquisti di opere di notevole importanza archeologica o artistica, e alle spese necessarie per la loro conservazione, sarà iscritta allo scopo medesimo, in apposito capitolo del bilancio stesso, una somma corrispondente al complessivo ammontare degli introiti che nell'esercizio finanziario antecedente si siano ottenuti dalle vendite di cui all'articolo 18, dall'applicazione delle tasse, pene pecuniarie e indennità stabilite nella presente legge, e dagli eventuali proventi di cui agli articoli 14, 16 e 19.

## Art. 21.

La somma, che ai termini dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1875 viene annualmente iscritta nel bilancio della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, sarà divisa in due parti, l'una delle quali rimarrà destinata agli scopi di cui nell'articolo stesso, e l'altra, costituita in un unico fondo, sarà devoluta ed acquisti di oggetti di antichità o d'arte, i quali verranno assegnati a musei o gallerie di quella regione cui appartengono per riguardi storici o artistici, o anche a musei e gallerie di altre regioni, quando questi siano mancanti di oggetti dovuti al medesimo autore o alla stessa scuola. Questa seconda parte corrisponderà alla metà dei proventi ottenuti nel precedente esercizio finanziario con

le tasse d'ingresso ai musei ed alle gallerie del Regno.

Art. 22.

Con le somme di cui agli articoli 20 e 21 il Governo è autorizzato a fare acquisti, senza obbligo di speciali disegni di legge, qualunque sia l'ammontare della spesa per ciascun acquisto.

Le somme, che sui fondi anzidetti rimanessero disponibili alla fine dell'anno finanziario, saranno riportate integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, in aumento della competenza dei corrispondenti capitoli.

Art. 23.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con le norme che saranno indicate nel Regolamento, procederà alla formazione dei cataloghi dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

I cataloghi stessi saranno divisi in due parti, l'una delle quali comprenderà i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità spettanti ad Enti morali, e l'altra i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata che sieno iscritti in catalogo o per denuncia privata o d'ufficio. Nel catalogo dei monumenti e oggetti d'arte e di antichità di proprietà degli Enti morali saranno espressamente indicati quei monumenti e quegli oggetti, i quali per la somma loro importanza non sono alienabili ai privati, secondo la disposizione dell'articolo 3.

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i parroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti gli amministratori di Enti morali, presenteranno al Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel Regolamento, l'elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'Ente morale da loro amministrato.

L'iscrizione d'ufficio nel catalogo di oggetti d'arte o di antichità di proprietà privata, si limiterà agli oggetti d'arte o d'antichità di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia.

Art. 24.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, entro un mese dalla iscrizione in catalogo di un oggetto d'arte o di antichità di proprietà privata, ne darà partecipazione al proprietario stesso agli effetti dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 25.

Le alienazioni fatte in onta al divieto di cui agli articoli 2 e 3 sono nulle di pieno diritto.

Gli impiegati governativi, provinciali e comunali e gli amministratori degli Enti morali di qualsiasi specie, che abbiano contravvenuto, sono puniti con multa da lire 50 a lire 10,000.

Le medesime disposizioni si applicano alle violazioni dell'articolo 4, meno quanto riguarda la nullità della vendita.

La multa viene pure applicata al compratore, ove sia a sua conoscenza che il monumento o l'oggetto d'arte o di antichità è compreso fra quelli di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 26.

L'omissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, è punita con la multa da lire 500 a lire 10,000.

Art. 27.

Se per effetto della violazione degli articoli 2, 3, 4 e 5, l'oggetto di antichità o d'arte non si può più rintracciare, o è stato esportato dal Regno, o, nel caso dell'articolo 4, è passato in proprietà privata, alle dette pene si aggiunge un'indennità equivalente al valore dell'oggetto.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 25, il compratore sarà solidale col venditore per il pagamento dell'indennità.

Art. 28.

Per l'esportazione clandestina di opere d'antichità o d'arte sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo IX del testo unico della legge doganale, approvato col R. decreto 22 gennaio 1896, n. 20. Però la confisca seguirà a favore dello Stato, e la ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal Regolamento in esecuzione della presente legge.

Art. 29.

Alle violazioni degli articoli 10 e 11 sono applicabili le multe indicate nell'articolo 26.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile, il contravventore dovrà pagare una indennità equivalente al valore del monumento o dell'oggetto d'arte e di antichità perduto o alla diminuzione del valore.

Art. 30.

Le contravvenzioni agli articoli 14 e 15 sono punite con la multa da lire 100 a lire 2000, e, in caso di danni in tutto o in parte irreparabili, si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 31.

L'amministratore dell'Ente morale, che, entro sei mesi dall'invito direttogli dal Ministero della Pubblica Istruzione, non presenterà l'elenco dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'Ente morale da lui amministrato, secondo quanto è prescritto all'articolo 23, o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito con la multa da lire 50 a lire 10,000.

Art. 32.

Ai codici, agli antichi manoscritti, agli incunabuli, alle stampe ed incisioni rare e di pregio, alle collezioni numismatiche di spettanza degli Enti contemplati negli articoli 2 e 3 sono applicabili le disposizioni degli articoli stessi e quelle degli articoli 25, 27, 31 e del secondo capoverso dell'articolo 23.

Ove tali oggetti appartengano a privati, il Governo, per quelli di notorio gran pregio, che abbiano valore esclusivamente storico od artistico, potrà diffidare il pro-

prietario a non disporne che ai termini dell'articolo 5 e sotto le sanzioni di cui agli articoli 26 e 27, e salvo al Governo il diritto di prelazione in conformità di quanto è disposto all'articolo 6. Saranno pure applicabili in tali casi gli articoli 8 e 28.

Art. 33.

Nel caso di non eseguito pagamento delle multe stabilite nella presente legge, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 19 del Codice penale.

Art. 34.

Le prescrizioni e sanzioni penali della presente legge non saranno applicabili alle copie, riproduzioni od imitazioni degli oggetti d'arte o d'antichità in essa contemplati.

Art. 35.

Sono abrogate dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni in materia vigenti nelle diverse parti del Regno, salvo quanto è disposto nell'articolo 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2<sup>a</sup>), e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3<sup>a</sup>), e 7 febbraio 1892, n. 31.

Dalla pubblicazione della legge restano in vigore per un anno, entro il quale termine dev'essere compilato il catalogo, le disposizioni restrittive delle leggi esistenti relative all'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità.

Art. 36.

Con Regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Col Regolamento medesimo potranno istituirsi, in aggiunta di quelle già esistenti, speciali Commissioni e Uffici per dare pareri sulle materie di cui nella presente legge, e per provvedere all'esecuzione di essa.

Art. 37.

Le tasse d'esportazione preesistenti sono abolite, e sono surrogate da quelle indicate nella seguente tabella:

*Tabella per la tassa d'esportazione*

Sulle prime . . . . .	L. 5000 il 5 per cento
» seconde. . . . .	» 5000 il 7 »
» terze . . . . .	» 5000 il 9 »
» quarte . . . . .	» 5000 l' 11 »

e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per cento del valore dell'oggetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

*Il Numero 187 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:  
Art. 1.

Sono convalidati i RR. decreti del 31 maggio 1890, n. 6883, del 4 febbraio 1892, n. 32, del 26 aprile 1893, n. 208, del 7 gennaio 1894, n. 3, del 4 febbraio 1897, n. 60, del 13 novembre 1898, n. 476, e del 29 dicembre 1898, n. 527, coi quali furono apportate modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali approvato col R. decreto del 17 novembre 1887, n. 5084, e convalidato con la legge del 29 agosto 1889, n. 6363.

Art. 2.

Sono convertiti in legge il R. decreto del 9 dicembre 1900, n. 400, col quale fu approvato il repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, con le relative disposizioni preliminari, e il R. decreto del 16 luglio 1901, n. 62, col quale il nuovo repertorio fu modificato.

Art. 3.

Sono soppresse dalla tariffa generale dei dazi doganali le note ai nn. 8, 30, 190, 191-c), 194-a), 210, 215, 287-b), e 320-a).

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di modificare il repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali e le relative disposizioni preliminari, con decreti Reali da presentare al Parlamento per la conversione in legge, nel mese successivo a quello della rispettiva loro pubblicazione.

Art. 5.

Nella categoria XVI della tariffa generale dei dazi doganali è aggiunta la voce seguente:

« 352-bis. - Reticelle per incandescenza a gas, preparate con sali di metalli rari, anche bruciate e collocate: Mille, L. 50 ».

A partire dal giorno dell'applicazione della presente legge, il repertorio della tariffa doganale approvato col R. decreto del 9 dicembre 1900 resta modificato in quanto riguarda la classificazione delle reticelle per l'incandescenza a gas, nel modo indicato dall'annessa tabella, che forma parte integrante di questa legge.

Art. 6.

Le disposizioni dell'articolo 7 della legge del 25 marzo 1900, n. 100, sono applicabili ai vermouths esteri d'ogni specie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.  
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

TABELLA.

## Voci da modificare.

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	
	Categoria	Numero e lettera
Reticelle per becchi a gas e per lampade a petrolio od a spirito, sistema Auer e simili:		
a) preparate con sali di zirconia, di torio, di cerio o di altri metalli rari, sia soli, sia mescolati . . . . .	Mercerie fini . . . . .	XVI 352 b
b) non preparate . . . . .	Mercerie comuni . . . . .	XVI 352 a
Soluzioni di nitrato d'argento. Come . . . . .	Nitrato d'argento . . . . .	III 40 a

## Voci modificate.

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	
	Categoria	Numero e lettera
Reticelle per becchi a gas, e per lampade a petrolio od a spirito, sistema Auer e simili:		
a) preparate con sali di zirconia, di torio, di cerio e di altri metalli rari, sia soli, sia mescolati, anche bruciate e colloidate . . . . .	Reticelle per incandescenza a gas, ecc. . . . .	XVI 352 bis
b) non preparate (V. Maglie, secondo la qualità).		
Soluzioni acquose, di nitrato d'argento o di sali a questo assimilati. Come il nitrato d'argento, in ragione della quantità di questo sale o di altri sali ad esso assimilati, che realmente contengono.		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:  
Il Ministro delle Finanze  
CARCANO.

Il Numero 195 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare la spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
Numero	Denominazione	

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

## Spese generali.

1. Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	904,879 38
2. Ministero - Retribuzione ordinaria e straordinaria agli scrivani ed inservienti giornalieri . . . . .	122,000 —
3. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti . . . . .	20,500 —
4. Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	107,900 —
4 bis. Ministero - Fitto di locali per l'Ispettorato generale di sanità (Spese fisse) . . . . .	8,000 —
5. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali . . . . .	16,000 —

6. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse).	609,425 95
7. Consiglio di Stato - Spese d'ufficio . . . . .	32,000 —
8. Consiglio di Stato - Fitto dei locali (Spese fisse).	25,000 —
9. Funzioni pubbliche e feste governative. . . . .	30,000 —
10. Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile. . . . .	5,000 —
11. Spese pel servizio araldico contemplate dall'articolo 10 del R. decreto 2 luglio 1895, n. 313, e compensi agli impiegati del Ministero addetti al servizio araldico . . . . .	18,000 —
12. Indennità di traslocamento agli impiegati . . . . .	210,000 —
13. Ispezioni e missioni amministrative . . . . .	392,000 —
14. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	11,500 —
15. Spese di posta (Spesa d'ordine) . . . . .	6,000 —
16. Spese di stampa . . . . .	98,050 —
17. Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria . . . . .	22,700 —
18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
19. Compensi e gratificazioni agli impiegati dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari . . . . .	10,000 —
20. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli archivi di Stato . . . . .	25,000 —
21. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno, e loro famiglie . . . . .	40,000 —
22. Acquisti di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) . . . . .	200 —
23. Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	3,000 —
24. Spese casuali . . . . .	80,000 —
	<hr/>
	2,797,155 33

## Debito vitalizio.

25. Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	7,513,000 —
26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	131,000 —
	<hr/>
	7,644,000 —

## Spese per gli archivi di Stato.

27. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) . . . . .	620,076 40
28. Archivi di Stato - Spese d'ufficio . . . . .	55,000 —
29. Archivi di Stato - Fitto di locali (Spese fisse). . . . .	20,245 63
30. Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio . . . . .	60,000 —
	<hr/>
	755,322 03

## Spese per l'Amministrazione provinciale.

31. Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse). . . . .	7,501,831 17
32. Indennità di residenza ai prefetti (Idem) . . . . .	278,000 —
33. Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	563,095 —

34. Indennità agli incaricati del servizio di leva (Idem) . . . . .	82,970 —
35. Amministrazione provinciale - Gratificazioni . . . . .	16,000 —
36. <i>Gazzetta ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Personale . . . . .	51,800 —
37. <i>Gazzetta ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta . . . . .	232,400 —
38. <i>Gazzetta ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, fitto di locali e varie . . . . .	600 —
	<hr/>
	8,726,696 17

## Spese per le Opere pie.

39. Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi . . . . .	200,000 —
40. Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili . . . . .	30,000 —
41. Servizi di pubblica beneficenza - Assegni fissi a stabilimenti diversi . . . . .	73,460 —
42. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3 <sup>a</sup> , articolo 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24) (Spesa d'ordine) . . . . .	700,000 —
	<hr/>
	1,003,460 —

## Spese per la sanità pubblica.

43. Dispensari celtici - Personale (Spese fisse) . . . . .	80,000 —
44. Dispensari celtici - Fitto locali (Idem). . . . .	20,000 —
45. Medici provinciali - Stipendi ed indennità - Personale (Idem) . . . . .	290,452 85
46. Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali per effetto di speciali convenzioni con lo Stato . . . . .	298,990 —
47. Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. . . . .	105,000 —
48. Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità o ai Consigli provinciali sanitari . . . . .	30,000 —
49. Laboratori della sanità pubblica - Personale - (Spese fisse) . . . . .	75,206 66
50. Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica . . . . .	40,000 —
51. Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie . . . . .	100,000 —
52. Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica . . . . .	10,000 —
53. Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica . . . . .	2,000 —
54. Stabilimento termale di Acqui, per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti . . . . .	43,000 —
55. Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione . . . . .	20,000 —
56. Stazioni sanitarie - Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea . . . . .	10,000 —
57. Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie . . . . .	23,000 —
58. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse) . . . . .	46,840 —

59. Spesa, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera . . .	65,000 —
60. Sussidi per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali . . .	65,000 —
	<hr/> 1,324,489 51

## Spese per la sicurezza pubblica.

61. Servizio segreto . . . . .	1,000,000 —
62. Ufficiali ed impiegati di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse) . . . . .	4,820,885 83
63. Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	208,752 —
64. Guardie di città - Personale (Spese fisse) . . . . .	8,794,758 —
65. Contributo al Ministero della Guerra per la spesa occorrente al personale della legione dei carabinieri di Palermo, incaricata del servizio che disimpegnava il Corpo delle guardie di sicurezza pubblica a cavallo . . . . .	455,000 —
66. Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti . . . . .	400,000 —
67. Gratificazioni agli impiegati, agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri agenti di pubblica sicurezza, non che agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezione, al personale di altre Amministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. - Premi per arresto di latitanti e per sequestro d'armi . . . . .	85,000 —
68. Indennità di soggiorno ad ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica destinati in località di confine, oppure isolate e malsane . . . . .	18,000 —
69. Sussidi ad ufficiali, guardie di città ed uscieri di sicurezza pubblica . . . . .	34,000 —
70. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
71. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città . . . . .	35,254 —
71 bis. Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza del Regno . . . . .	15,000 —
72. Servizio sanitario, istruzione ed altre spese per agenti di sicurezza pubblica . . . . .	39,500 —
72-bis. Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio della pubblica sicurezza (legge 14 luglio 1898, n. 335) . . . . .	5,280 —
73. Fitto di locali per le guardie di città destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine (Spese fisse) . . . . .	8,000 —
74. Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di città - Sussidi ai coatti assegnati nei Comuni del Regno . . . . .	46,000 —
75. Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	84,170 —
76. Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio . . . . .	76,890 —
77. Gratificazioni e compensi ai RR. carabinieri . . . . .	45,000 —
78. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i RR. carabinieri . . . . .	85,000 —
79. Spese di cancelleria per RR. carabinieri (Spese fisse) . . . . .	7,100 —
80. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni givovaghe . . . . .	400,000 —

81. Repressione del malandrinaggio, estradizione d'imputati o condannati, e spese inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica. . . . .	1,150,000 —
81 bis. Aumento della forza organica dell'arma dei RR. carabinieri, concessione di nuove raffirme con premio e di soprassoldi ai militari dell'arma stessa . . . . .	1,300,000 —
	<hr/> 19,113,589 83

## Spese per l'Amministrazione delle carceri.

82. Carceri - Personale di direzione, d'amministrazione e tecnico (Spese fisse) . . . . .	1,178,033 71
83. Carceri - Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione . . . . .	5,610,870 17
84. Carceri - Indennità d'alloggio . . . . .	29,000 —
85. Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica . . . . .	66,400 —
86. Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari . . . . .	135,000 —
87. Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari . . . . .	7,200 —
88. Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari . . . . .	40,000 —
89. Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre Amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione carceraria e dell'Amministrazione del fondo dei detenuti, depositato alla Cassa depositi e prestiti . . . . .	95,000 —
90. Carceri - Spese per esami e studi preparatori . . . . .	10,000 —
91. Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie . . . . .	11,746,000 —
92. Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e di libri . . . . .	1,000,000 —
93. Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinario agli inservienti liberi, agli assistenti-farmacisti e tassatori di medicinali . . . . .	75,000 —
94. Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio . . . . .	1,431,122 17
95. Carceri - Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio . . . . .	654,979 15
96. Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie . . . . .	1,340,000 —
97. Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie . . . . .	8,000 —
98. Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili . . . . .	140,000 —
99. Carceri - Servizio delle manifatture - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . . . . .	3,000,000 —
100. Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoratori e gratificazioni straordinarie . . . . .	500,000 —
101. Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori . . . . .	



di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie . . . . .	132,000 —
102. Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni . . . . .	175,000 —
103. Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori di residenza . . . . .	11,000 —
104. Carceri - Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	130,000 —
105. Carceri - Manutenzione dei fabbricati . . . . .	540,000 —
106. Carceri - Manutenzione dei fabbricati - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari . . . . .	20,000 —
107. Fotografie dei malfattori più pericolosi (articolo 448 del Regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260) . . . . .	6,000 —
108. Sussidi alle Società di patronato . . . . .	13,300 —
108 bis. Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio dell'Amministrazione carceraria (legge 14 luglio 1898, n. 335) . . . . .	45,718 48
	<u>28,148,623 68</u>

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

## Spese generali.

109. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . .	3,000 —
110. Assegni di disponibilità (Idem) . . . . .	38,500 —
111. Famiglie dei morti per la causa nazionale o danneggiati politici . . . . .	200,000 —
112. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 <sup>a</sup> , articoli 1 e 7) . . . . .	525,000 —
113. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 <sup>a</sup> , articoli 1 e 7) . . . . .	175,000 —
114. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 <sup>a</sup> , articoli 2 e 8) . . . . .	80,260 55
114 bis. Monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini (legge 19 gennaio 1902, n. 6) . . . . .	100,000 —
	<u>1,121,760 55</u>

## Spese per le Opere pie.

115. Assegni a stabilimenti di beneficenza . . . . .	9,910 —
116. Pagamento dei crediti degli ospedali Austro-Ungarici per mantenimento e cura degli infermi poveri Veneti e Mantovani, giusta la convenzione approvata con la legge 21 gennaio 1897, n. 35 . . . . .	<i>per memoria</i>
	<u>9,910 —</u>

## Spese per la sanità pubblica.

117. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa	
---	--

depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (legge 14 luglio 1887, n. 4791) (Spesa obbligatoria) . . . . .	170,000 —
118. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (legge 8 febbraio 1900, n. 50) (Spesa obbligatoria) . . . . .	50,000 —
119. Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al Comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615 . . . . .	26,687 28
120. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al Comune di Scansano (legge 20 luglio 1897, n. 321) . . . . .	3,032 88
121. Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa dei depositi e prestiti al Comune di Comacchio (legge 23 agosto 1900, n. 315) . . . . .	9,938 64
	<u>259,658 80</u>

## Spese per la sicurezza pubblica.

122. Sicurezza pubblica - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai RR. carabinieri . . . . .	700,000 —
123. Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata . . . . .	1,000,000 —
	<u>1,700,000 —</u>

## Spese per l'Amministrazione delle carceri.

124. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (articolo 1 e 5 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . . . . .	712,000 —
125. Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari per servizio di trasporto dei detenuti . . . . .	10,000 —
126. Acquisto di armamento di nuovo modello . . . . .	5,000 —
	<u>727,000 —</u>

## CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.

127. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . . . . .	1,575,651 13
---	--------------

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali . . . . .	2,797,155 33
Debito vitalizio . . . . .	7,644,000 —
Archivi di Stato . . . . .	755,322 03
Amministrazione provinciale . . . . .	8,726,096 17
Opere pie . . . . .	1,003,460 —
Sanità pubblica . . . . .	1,324,489 51
Sicurezza pubblica . . . . .	19,113,589 83
Amministrazione delle carceri . . . . .	28,148,623 68
Totale della categoria I della parte ordinaria . . . . .	<u>69,513,336 55</u>

**TITOLO II.**  
**Spesa straordinaria**

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
Spese generali . . . . .	1,121,760 55
Opere pie . . . . .	9,910 —
Sanità pubblica . . . . .	259,658 80
Sicurezza pubblica . . . . .	1,700,000 —
Amministrazione delle carceri . . . . .	727,000 —
<hr/>	
Totale della categoria I della parte straordinaria . . . . .	3,818,329 35
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	73,331,665 90
<hr/>	
CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro . . . . .	1,575,651 13

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .		73,331,665 90
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .		1,575,651 13
<hr/>		
Totale generale . . . . .		74,907,317 03

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:  
*Il Ministro del Tesoro*  
DI BROGLIO.

*Il Numero 200 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

**VITTORIO EMANUELE III**  
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. I.

La pianta del personale consolare di 1<sup>a</sup> categoria e gli stipendi rispettivi sono fissati come segue:

N. degli uffici	GRADI E CLASSI	Stipendio	Totale
		individuale	per ogni classe
		Lire	Lire
11	Consoli generali di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	8,000	88,000
16	Id. id. 2 <sup>a</sup> id. . . . .	6,000	96,000
16	Consoli di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	5,000	80,000
32	Id. 2 <sup>a</sup> id. . . . .	4,000	128,000
30	Vice-consoli di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	3,000	90,000
28	Id. 2 <sup>a</sup> id. . . . .	2,000	56,000
18	Applicati volontari . . . . .	—	—
1	Console giudice . . . . .	4,000	4,000
152	Totale . . . . .	—	542,000.

Art. 2.

È approvata la maggiore spesa di lire 60,000, occorrente per l'attuazione del detto nuovo ruolo organico insieme alla riduzione di lire 60,000 sul capitolo « Rim-

borso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno ».

Art. 3.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

PRINETTI.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

*Il Numero 215 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

**VITTORIO EMANUELE III**  
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1200, inscritta al capitolo n. 137 *ter*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 6: Ministero — Spese d'ufficio, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retrò », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 500, inscritta al capitolo n. 137 *quater*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 12: Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retrò », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1600, inscritta al capitolo n. 137 *quinquies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 21: Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (spesa obbligatoria), dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 126, inscritta al capitolo n. 137 *sexies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 32: Biblioteche governative - Dotazioni - Supplemento alle dotazioni per maggiori spese impreviste - Compensi ed indennità alle Commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degli impiegati delle Biblioteche, indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1893-94 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3950, inscritta al capitolo n. 137 *septies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 38: « Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati; spese d'ufficio; indennità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 260, inscritta al capitolo n. 137 *octies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 47: Accademie ed Istituti di belle arti - R. opificio delle pietre dure in Firenze - R. calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Dotazione - Spese per l'incremento generale delle belle arti ed altre spese a vantaggio degli istituti artistici - Premi ed incoraggiamenti a scuole e ad artisti ed acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti - Pensionato artistico e spese relative, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 15, inscritta al capitolo n. 137 *novies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 59: Spese concernenti la licenza liceale e la gara d'onore e compensi ai segretari delle relative Commissioni esaminatrici; compensi alle Commissioni giudicatrici dei concorsi per conferimento di cattedre vacanti nei licei e nei ginnasi, e di concorsi ai posti d'istitutore economo, ecc., nei Convitti nazionali, ed ai segretari delle Commissioni medesime - Indennità e compensi ai delegati per la licenza liceale, ed

ai RR. commissari per la licenza ginnasiale, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5000, inscritta al capitolo n. 137 *decies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 61: Propine d'esami nei RR. licei e ginnasi e rimborso di tasse d'iscrizione ai Comuni delle antiche provincie (spesa d'ordine), dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1500, inscritta al capitolo n. 137 *undecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 71: Spese concernenti la licenza degli Istituti tecnici e nautici, e la gara d'onore - Compensi ed indennità per assistenza ad esami negli Istituti tecnici e nelle scuole tecniche, e per le Commissioni giudicatrici dei concorsi per conferimento di cattedre vacanti negli Istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per gli avanzamenti del personale insegnante, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 300, inscritta al capitolo n. 137 *duodecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 80: Sussidi e spese per l'istruzione primaria e magistrale nelle provincie napoletane (articolo 25 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861), dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2300, inscritta al capitolo n. 137 *terdecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 88: Retribuzioni a titolo d'incoraggiamento ad insegnanti elementari distinti e retribuzioni per insegnamento nelle scuole serali e festive per gli adulti e nelle scuole complementari od autunnali; spese per medaglie di benemerenzia a municipi e ad enti morali, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 10 inscritta al capitolo n. 137 *quatordecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 105: Indennità per le spese d'ispezione in servizio dell'istruzione normale, degli Istituti femminili di educazione e dei collegi; compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a cattedre e per gli avanzamenti del personale insegnante e delle scuole normali e degli educatori; spese per la gara d'onore nelle scuole normali; missioni e remunerazioni per eventuali servizi straordinari, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco-Ortu.

*Il Numero 216 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1192,30, inscritta al capitolo n. 122 A-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 10 - Indennità di trasloco agli impiegati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 266,60, inscritta al capitolo n. 122 B-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 11 - Ispezioni e missioni amministrative - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 150, inscritta al capitolo n. 122 C-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 12 - Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'Interno, e loro famiglie - dello stato di previsione della spesa per

l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 15568,30, inscritta al capitolo n. 122 D-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 13 - Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1591,67, inscritta al capitolo n. 122 E-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 19 - Spese casuali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1170, inscritta al capitolo n. 122 F-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 22 - Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 58,33, inscritta al capitolo n. 122 G-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 26 - Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 99,04, inscritta al capitolo n. 122 H-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 32 - *Gazzetta Ufficiale del Regno* e foglio degli annunci legali nelle provincie - Spese di stampa e di posta - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1108,97, inscritta al capitolo n. 122 I-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 34 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto con-

suntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 15675,38, iscritta al capitolo n. 122 K-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 35 - Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1525, iscritta al capitolo n. 122 L-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 38 - Dispensari celtici - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 898, iscritta al capitolo n. 122 M-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 39 - Dispensari celtici - Fitto locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 174,95, iscritta al capitolo n. 122 N-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 40 - Medici provinciali - Stipendi ed indennità - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 25964,92, iscritta al capitolo n. 122 O-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 41 - Sale celtiche - Cura e mantenimento dei malati celtici contagiosi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 7504,25, iscritta al capitolo n. 122 P-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 42 - Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni

verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 570, iscritta al capitolo n. 122 Q-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 45 - Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità ed ai Consigli provinciali sanitari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 271,66, iscritta al capitolo n. 122 R-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 48 - Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1033,65, iscritta al capitolo n. 122 S-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 52 - Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e manutenzione - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 145, iscritta al capitolo n. 122 T-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 53 - Stazioni sanitarie - Retribuzione al personale sanitario amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 40,20, iscritta al capitolo n. 122 U-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 54 - Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento e spese varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2540,91, iscritta al capitolo n. 122 V-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 57 - Ufficiali di sicurezza pub-

blica - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6660,29, inscritta al capitolo n. 122 X<sup>-bis</sup>: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 58 - Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio. (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 335,56, inscritta al capitolo n. 122 Y<sup>-bis</sup>: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 61 - Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 14, inscritta al capitolo n. 122 Z<sup>-bis</sup>: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 62 - Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1059,50, inscritta al capitolo n. 122 A<sup>1-bis</sup>: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 70 - Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2244,74, inscritta al capitolo n. 122 B<sup>1-bis</sup>: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 71 - Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 27.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 723, inscritta al capitolo n. 122 C<sup>1-bis</sup>: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 73 - Spese di trasporto,

abiti alla borghese, lanterne ed altre spese per i RR. carabinieri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 28.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1498,61, inscritta al capitolo n. 122 D<sup>1-bis</sup>: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 79 - Carceri - Indennità d'alloggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 29.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 138,40, inscritta al capitolo n. 122 E<sup>1-bis</sup>: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 80 - Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 30.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,40, inscritta al capitolo n. 122 F<sup>1-bis</sup>: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 83 - Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 31.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 100,000, inscritta al capitolo n. 122 G<sup>1-bis</sup>: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 86 - Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibili e stoviglie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 32.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4289,08, inscritta al capitolo n. 122 H<sup>1-bis</sup>: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 87 - Carceri - Provvista e riparazione di vestiario, di biancheria e libri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900, e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 33.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 40, in-

scritta al capitolo n. 122 I<sup>1</sup>-bis: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 92 - Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 34.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 23,50, inscritta al capitolo n. 122 K<sup>1</sup>-bis: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 95 - Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 35.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 171,14, inscritta al capitolo n. 122 L<sup>1</sup>-bis: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 97 - Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 36.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9902,28, inscritta al capitolo n. 122 M<sup>1</sup>-bis: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 99 - Carceri - Fitto di locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 37.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 15119,93, inscritta al capitolo n. 122 N<sup>1</sup>-bis: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 100 - Carceri - Manutenzione di fabbricati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 38.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6826,52, inscritta al capitolo n. 122 O<sup>1</sup>-bis: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 116 - Sicurezza pubblica - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale, ed indennità ai RR. carabinieri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo

della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 39.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9,37, inscritta al capitolo n. 122 P<sup>1</sup>-bis: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 116 *ter* - Spese per i RR. carabinieri richiamati sotto le armi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto. Il Guardasigilli: Cocco-ORTU.

*Il Numero 217 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 260,57, inscritta al capitolo 55 *ter*: « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 11 - Stati maggiori ed ispettorati », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 39080,87, inscritta al capitolo 55 *quater*: « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 12 - Corpi di fanteria », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6472,37, inscritta al capitolo n. 55 *quinqies*: « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 - Scuole militari », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2510, inscritta al capitolo n. 55 *sexies*: « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 - Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 626,77, inscritta al capitolo n. 55 *septies*: « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 24 - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità o in posizione ausiliaria », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco-ORTU,

*Il Numero 218 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 57376,01, inscritta al capitolo n. 61 *ter*: Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 27 « Corpo RR. Equipaggi - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati (Spesa obbligatoria) », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1900-1901.

## Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 13438,96, inscritta al capitolo n. 61 *quater*: Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 37 « Giornate di cura e materiali d'ospedale », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

## Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 174847,86, inscritta al capitolo n. 61 *quinquies*: Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 48 « Spese di trasferta del personale, missioni », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco ORTU.

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto di Campobasso, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Longano, per lo stato di abbandono nel quale è stata ridotta;

Veduti gli atti;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il Regolamento amministrativo per la sua esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che s'intendono qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità sopraindicata è sciolta, e la temporanea gestione è affidata al R. Commissario per il Comune.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni fatte nel personale dipendente:  
UFFICIALI IN CONGEDO.

*Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.*

Con RR. decreti del 2 giugno 1902:

I seguenti ufficiali in posizione ausiliaria sono promossi al grado superiore, dal 16 luglio 1902:

*Arma di cavalleria.*

Tenente colonnello promosso colonnello:

D Gregorio marchese cav. Vittorio.



Tenente promosso capitano:  
Papi Gioacchino.

*Arma del genio.*

Tenente colonnello promosso colonnello:  
Riboni cav. Costantino.

Tenente promosso capitano:  
Guarino Michele.

*Personale permanente dei distretti.*

Tenente colonnello promosso colonnello:  
Palmeri dei marchesi di Vallalba nobile Nicolò.

Maggiore promosso tenente colonnello:  
Camerlingo cav. Roberto.

Capitani promossi maggiori:  
Dell'Isola Molo del Borghetto cav. Faustino — Lavatelli cav. Carlo  
— Guidi cav. Cesare.

*Corpo sanitario militare.*

Capitani medici promossi maggiori medici:  
Giraldi cav. Pietro — Cacace cav. Francesco — Losito cav. Vito —  
Spinelli cav. Giuseppe — Artom cav. Abramo — Pedrazzi cav.  
Alfredo.

*Ufficiali di complemento.*

Con RR. decreti del 2 giugno 1902.

I seguenti ufficiali di complemento sono promossi al grado superiore:

*Arma di fanteria.*

Tenenti promossi capitani:  
Contarini Michele — Montini Gino — Dall'Aste Brandolini cav.  
Fabrizio, (B) — Massarani Adolfo — Sanguinetti Vittorio —  
Bondero Alberto, (B) — Frazzi Romeo — Roagna Eugenio —  
Ricca Pomolo — Levi Salomone — Vittorino Avenia Vincenzo.

Sottotenenti promossi tenenti:  
Gaglio Nestore — Minoli Giovanni — Fleury Enrico — Armò Alfredo — Vital Adolfo — Sinigaglia Gino — Vicini Arturo — Boldini Gio. Battista — Bombardella Bernardino — Moscuza Luigi — Papa Raffaele — Botti Ermenegildo — Patròni Carlo — Sarti Ercolano — Gagliani Caputo Francesco — Paola Giovanni — Tuccimei Riccardo — Paganelli Giovanni — Ferri Silvio — Pagliuzza Carlo — Foglia Licinio — Giolivo Onofrio — Montesi Melio — Negri Cesare — Capri Pasquale — Pino Giuseppe — Cantarano Carlo Andrea, (B) — Benoldi Alceo, (B) — Benini Amedeo — Di Biase Ernesto — La Bruna Luigi — Noghera Nicola, (B) — Giammarco Serafino, (B) — Basso Filippo — Macri Pier Gerardo — Colaci-Sanzò Michele — Cezza Giovanni — Boccoardo Guglielmo — Gramizzi Aldo — Manara Giuseppe — Fischetti Rosario — Mazzanti Edmondo — Checchi Angelo — Paracchi Alberto — Galeazzi Domenico — Benivagna Michele — Del Giudice Gennaro — Troncone Giuseppe — De Angelis Umberto — Grifeo Giuseppe — Canuto Giuseppe — Solveni Gustavo — De Ruggiera Federico — Moretti Antonio — Russo Salvatore — De Filippis Raffaele — Dall'Acqua Vitale — Francone Nicolò — Pallotta Alfredo — Calza Federico — Comi Francesco — Corso Giovanni — De Bellis Vintantonio — Pinza Giovanni — Ceolini Ernesto — Fornasini Giuseppe — Ariotti Arturo — Zerbini Attila — Radaelli Giuseppe — Smecca Attilio — Paolinelli Valfredo — Quadri-Sala Attilio — Puppo Rinaldo — Buzzi Carlo — Pafumi Giuseppe — Pansecco Carlo — Salvi Alberto — Egidi Vincenzo — Roberti Giulio — Cagno Domenico — Boggiano Cesare — Lipparini Giuseppe — Tamburello Edoardo — Lombardi Ruggero — Cipolletta Leone — Pagani Anania — Di Rienzo Errico — Ferrara Enrico — Ciociola Alfredo — Brighenti Corradino — Ferro Antonino — Savini Giovanni Battista — Faedi Balilla — Modena Gustavo — Riccioli Domenico — Calì Giovanni, (B) — Galanti Ugo — Forattini Umberto — De Luca Guglielmo — Catandella Rosario — Ubezzi Giuseppe — La Rosa Salvatore — Pesati Al-

fredo — Alestra Biagio — D'Alise Corrado — Lucaroni Arturo — Antonelli Federico — Gattoni Salvatore — Talarico Guglielmo — Bottasso Carlo Francesco — Barzaghi Giuseppe — Fittaioli Gisleno, (B) — Serra Enrico — Borra Umberto — Patti Luigi — Baldassarre Michele — Pandolfo Antonino — Didero Luigi — Monfardini Enrico — Staccioli Enrico — Porcellati Carlo — Marescalchi Giuseppe — Pesce Rocco — Scorea Michele — Fedele Vincenzo — Borghesan Emilio — Borio Luigi — Vitale Oreste — Gianinni Gustavo — Tamiozzo Desiderio — Di Simone Gennaro — Di Furia Eduardo — Amoroso Giuseppe — Fortunato Nunzio, (B) — Rossi Lamberto — Izzì Antonio, (B) — Nicolaci Salvatore — Nordio Gino — Boratto Arturo — Mattei Marco — Palmieri Gerardo — Tugnoli Francesco — Fergola Giuseppe — Strani Francesco — Strazza Manfredi — Bonfante Giuseppe — Castellano Giuseppe, (B) — Fiore Sabino — Montemagno Giacomo, (B) — Carocci Ugo — Petrianni Filippo — Pasino Giovanni, (B) — Sorrentino Leopoldo — Buttafarri Luigi — Brocchetti Giovanni — Conti Augusto — Piccinelli Giovanni — Caruana Michele — Degani Giovanni — Fabbri Sileno, (B) — Salvini Amos — Nerrotti Giovanni — Hartenstein Arminio — Luini Ernesto — Marciani Sebastiano — Pozzetti Cesare — Scapatucci Raffaele — Montella Nicola — Giglioli Eduardo — Scarabocchi Francesco — Monticelli Francesco — La Via Carmelo — Oriani Giovanni — Isnardi Pietro — Cristaldi Gaetano — Trineilla Gaetano — Barbera Antonino — Borlandi Girolamo — Resse Decio — Di Guardo Lorenzo — Santini Tito — Morgese Federico — Capperucci Ugo — Noverasco Pietro — Guicciardi Umberto — Volpelli Umberto — Alibrandi Decio — Zicarelli Luigi — Gera Antonio — Napoli Giovanni — Ferrato Francesco — Pacchioni Oprando, (B) — Rolla Giuseppe — Tortorelli Michelangelo — Simonelli Silvio — Franciosa Vincenzo — Ainardi Giuseppe — Ferrari Camillo, (B) — Bonola Antonio — Tassinari Angelo — Pinto Matteo — Robaud Attilio — Colombini Rodolfo — Valazzi Luigi — Jacobini Giacomo — Sasso Del Verme Salvatore, (B) — La Vecchia Achille — Patria Pietro.

*Arma di cavalleria.*

Tenente promosso capitano:  
Visconti Roberto.

Sottotenenti promossi tenenti:  
Krebs Massimiliano — Canevaro Giuseppe — Bertollo Ernesto — Baroggi Luigi — Durini Gian Giuseppe — Zacchi Giovanni — Valvassori Peroni Angelo — Claretta Assandri Camillo — Gaetani Enrico — Di Bagno Massimiliano.

*Arma d'artiglieria.*

Tenente promosso capitano:  
Triossi Giuseppe.

Sottotenenti promossi tenenti:  
Giulianini Vincenzo — Fanna Antonio — Cagiati Francesco — Vinnelli Guglielmo — Guelfi Romeo — Menni Emilio — Moschini Alessandro — Carlucci Leopoldo — Zavagli Ettore — Mari Mario — Graziani Ettore — Lavello Ambrogio — Venuti Vennuto — Musso Giovanni Battista — Parodi Giuseppe — Pucci Enrico — Bonaccorsi Francesco Carlo — Pallavicini Giulio — Giovanetti Stefano — Torlonia Giovanni — Vassallo Gaetano — Bontempi Giuseppe — Bobbio Vittorio — Farina Daniele — De Simone Francesco — Valorj Achille — Landi Salvatore — Cottini Pietro — Cannatà Giovanni — Sciacca Gaetano — Brusa Rodolfo — Canali Cesare — Spinelli Pasquale — Caramanna Ignazio — Spagnuolo Carmelo — Spinelli Felice — Laurenzi Paolino — Menato Giuseppe — Damiani Stanislao — Romano Matteo — Falchi Mario — Pedretti Giacomo — Cavani Ettore — Baldesi Augusto — Bordin Fortunato — Bonelli Pietro — Mombaruzzo Francesco — Frosi Luigi — Facenna Francesco — Corte Luigi — De Rueda Francesco — Molinari Gio. Battista — Citterio Fausto — Se-

sti Giuseppe — Lavizzari Vincenzo — Grossi Giulio — Orsini Camillo.

*Arma del genio.*

Sottotenenti promossi tenenti:

Celestre Ercole — Urbano Carlo — Montel Salvatore — Barbieri Domenico — Palieri Domenico — Piccinini Eugenio — Ceroni Felice,

*Corpo sanitario militare.*

Sottotenenti medici promossi tenenti medici:

Alberti Virgilio — Debellis Eustacchio — Accordini Francesco — Sini Damiano — Pasca Umberto — Grossi Giuseppe — Cardone Domenico — Perchinunno Vincenzo — Gioffredi Carlo — Carabillò Giuseppe — Zamboni Antonio — Molteni Mario — Mosso Francesco — Zarich Alfredo — Sandrini Umberto — Bellisari Gaetano — Amiotti Enrico — De Gaetani Luigi — Piazza Camillo — Piccirèlla Giovanni — Melzi Urbano — Silvestri Giuseppe — Rossi Pietro — Paolucci Nicola — Mare Vincenzo — Cacciatore Adolfo — Giannuli Vito — Cutore Gaetano — Trozza Samuele — De Mauro Alessandro — Laguri Eugenio — Marino Salvatore — Costa Mario — Rossi Gio. Battista — Valdameri Ansano — Teresi Simone — Portigliotti Stefano — Meschinelli Comino — Berri Luigi — Bartolotta Antonino — Tecca Nicola — Cestari Nicola — Valenti Carmelo — Zanna Giuseppe — Sotis Ermete — Oreni Giuseppe — Gallo De Tommasi Gennaro — De Pompois Girolamo — Boeri Emilio — Mazza Alessandro — Gianfranchi Domenico — Sagarese Angelantonio — Candela Rocco — Colletti Tullio — Ravazza Vittorio — Scuncio Domenico — Alvino Pietro — Zunino Pietro — Uras Umberto — Ebner Martino — Curti Michele — Vignali Aldo — Corazza Giovanni — Manna Salvatore — Ramella Pietro — Grossi Luigi — Falconio Luigi — Mussi Giuseppe — Ciulla Mariano — Di Nola Gennaro — Sozzi Giovanni — Nucci Enrico — Gargiulo Antonino — Burzi Giovanni — Barbera Calogero — Manfrida Michele — Gogioso Giovanni Battista — Arata Angelo — Messina Filippo — Petrei Giuseppe — Cucca Sebastiano — Blancato Mauro — Bellinzona Carlo — Meloni Francesco — Colucci Giacinto — De Stefano Giovanni Battista — Memmi Alizzardo — Dall'Orso Ulisse — Vicenzoni Giuseppe — Castellana Sante — Zuaro Benedetto — Grandi Anacleto — De Cristofaro Michelangelo — Marosio Giuseppe — Arcari Guido — Borin Giacomo — Chiodera Luigi — Abati Francesco — Negri Iginio — Cuzzotti Domenico — Abiuso Francesco — Bottini Carlo — Marino Ciro — Caliri Francesco — Barola Giovanni — Mazzaracchio Filippo — Rocavilla Stefano — Canali Leopoldo — Ursino Giuseppe — Macaluso Michelangelo — Mormino-Conti Giuseppe — Consigli Giovanni — Loi Bonaventura — Gissara Sebastiano — Ghetti Alessandro — Pellegrini Saverio — Scopinaro Raffaele — Sorriso-Valvo Stanislao — De Magri Enrico — Mastrogiacomo Giacomo — Foroni Anolio — Dalei Casimiro — De Paula Raffaele — Judica Rosario — Solero Valentino — DelVivo Ettore — Cassini Italo — Libonati Bernardino — Orlando Francesco — Giganti Enrico Vittorio — Ruggieri Giuseppe — Landucci Alfredo — Patti Alessandro — Cali Giuseppe — Bianconi Luigi — Guadagno Salvatore — Fundarò Paolo — Ancona Martino — Martelli Pietro — Chierichetti Angelo — Ricci Raffaele — Spizzirri Florestano — Impallomeni Nicolò — Le Moli Giuseppe — Mancini Paolo — La Bruna Sebastiano — Gibelli Giuseppe — Dalla Pozza Gio. Battista — Mori Umberto — Maggiore Agatino — Caccuri Domenico — Bonelli Francesco — Gioia Ignazio — Cieri Francesco — Laricchia Michele — Ferrarese Arnaldo — Barilà Domenicantonio — Malipiero Gio. Battista — Guerra Giovanni — La Calce Giovanni — Malinverni Eugenio — Viana Giuseppe — Pozzani Ettore — Cuscito Vincenzo — Chilè Isidoro — Lo Giudice Paolo — Luppino Andrea — Gri-

maldeschi Ruggero — Schupfer Ferruccio — Cappellini Pietro — Ceni Ugo — Ascarelli Angelo — Gianantoni Pompeo — Ippoliti Emilio — Luchi Orlando — Calderara Gaspare — Guastafierro Vincenzo — Mestrofina Paolo — Nappi Michele.

*Corpo di commissariato militare.*

Sottotenenti commissari promossi tenenti commissari:

De Lucchi Italo — Monni Angiolo — Ferro Antonio — Tonini Silvio — Sola Rodolfo — Zanetti Attilio — Dal Sie Camillo — Fantelli Enrico — Dima Attilio — Prosperi Primo — Gerlin Landolfo — Benini Vittorio.

*Corpo contabile militare:*

Sottotenente contabile promosso tenente contabile: Brigueccia Francesco.

*Corpo veterinario militare.*

Sottotenenti veterinari promossi tenenti veterinari:

Fabris Ugo — Germain Alfonso — Bertolotti Giovanni — Gerosa Giuseppe — Coppetti Getulio — Marchetti Ezio — Ranalli Gabriele — De Rosa Vincenzo — Masi Antonio — Brighenti Oronte — Sabatini Francesco — Colombo Carlo — Barbieri Silvio — De Feo Gaetano — Scargiglia Michele — Jaderosa Raffaele — Giuliano Vincenzo.

*Ufficiali di milizia territoriale.*

Con RR. decreti del 2 giugno 1902:

I seguenti ufficiali di milizia territoriale sono promossi al grado superiore.

*Arma di fanteria.*

Maggiore promosso tenente colonnello:

Colocci marchese Adriano.

Tenenti promossi capitani:

Manetti Cecilio — Fedele Gennaro — Tessarotto Girolamo.

Sottotenenti promossi tenenti:

Scarano-Catanaro Salvatore — Brucherì Salvatore — Riccardi Angelo — Scuto Alfio — Di Bianca Antonino — Engel Amedeo — Raccuja Gio. Francesco — Vecchi Candido — Rodriguez Placido — Spiombi Ugo — Zippoli Anchise — Braggagnini Alessio — Provini Severino — Costa Giorgio — Galeazzo Ottavio — Galli Giovanni Battista — Devecchi-Pellati Francesco — Fardella Michele — Calselli Tullio — Bianco Salvatore — Barriera Amilcare — Viviani Tommaso — Santonocito Antonio — Tornatore Eugenio — Grondona Pasquale — Cisotti cav. Francesco — Pedemonte Giambattista — Ferrara Ferdinando — Silvestri Odoardo — Granello Pio — Pino Domenico — Ceraso Eduardo — Vadala Antonino — Donnini Ulisse — Grillo Giosuè — Stella Antonino — Crocco Cesare — Elia Francesco — Barbetta Raffaele — Pugliese Oreste — Battiato Giuseppe — Berio Giuseppe — Confalonieri nob. cav. Enrico — Pancano Antonio — Rovero cav. Cesare.

*Arma d'artiglieria.*

Sottotenenti promossi tenenti:

Sacerdoti conte di Carobio Vittorio — Mariani cav. Pietro — Menna Enrico — Picca Giuseppe — Picone Gaetano — Peruzzi Vincenzo — Artale Filadelfo.

*Arma del genio.*

Sottotenenti promossi tenenti:

Villa Ettore — Gandolfi Carlo — Chésne-Dauphiné Mario — Mazzotti Tullio.

*Corpo sanitario militare.*

Sottotenenti medici promossi tenenti medici:

Veronesi Alfredo — Marcantelli Antonio — Filippi Giacomo — Menabue Giuseppe — Rogazzoni Luigi — Leoncini Filade — Jarossi Gennaro — Zenere Giuseppe — Boccia Leonardo — Massa Francesco — Biagioni Gustavo — Sollini Francesco — Da Pozzo Cesare — Carradini Eliodoro.

*Corpo contabile militare.*

Tenente contabile promosso capitano contabile:

Ruppoli Arturo.

Sottotenente contabile promosso tenente contabile:

Fabbi Gaetano.

*Ufficiali di riserva.*

Con RR. decreti del 2 giugno 1902:

I seguenti ufficiali di riserva sono promossi al grado superiore.

*Stato maggiore generale.*

Maggiori generali promossi tenenti generali:

Allodi cav. Aldobrandino — Peregrini cav. Enrico — Terasona cav. Raffaele — Cobiauchi cav. Roberto.

Colonnelli promossi maggiori generali:

Casella cav. Giacomo — Bonessa cav. Alessandro — Mignone cav. Giuseppe — Vassallo cav. Michele — Falta cav. Marco — Boetti cav. Michele — Berliri cav. Giuseppe — Rubino cav. Agostino — Ardito cav. Nicola.

*Arma dei carabinieri Reali.*

Tenenti promossi capitani:

Ferrara Domenico — Soccorsi Eugenio.

*Arma di fanteria.*

Tenenti colonnelli promossi colonnelli:

Litta-Modignani nob. Giovanni — Feroldi-Antonisi-Rosa nob. Ugo — Carovella cav. Venturino — Compans De Brihanteau marchese Carlo — Verre cav. Salvatore.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Pozzi cav. Francesco — Cresci-Antiqui conte Oddo — Dessi cav. Raffaele — Mutti cav. Giuseppe — Pettenati cav. Ulisse — Lettieri cav. Marcello — Sola cav. Francesco — Genolini cav. Cesare — Sani cav. Paolo — Nannotti cav. Luigi — Giordana cav. Bernardo.

Capitani promossi maggiori:

Peirano cav. Angelo — Marchi cav. Filippo — Cavallini cav. Antonio — Trombetta cav. Giovanni — Giuliano cav. Giuseppe — Testa cav. Giuseppe — Mariscotti cav. Gio. Battista — Pellegrino cav. Francesco — Biolo cav. Giuseppe — Bachi cav. Ottavio — Piovano cav. Francesco.

Tenenti promossi capitani:

Leopardi-Picinni Angelo — Carmignani Ettore — Colles Carlo — Aiassa Pietro — Maffei Virgilio — Simonetti Parmenio — De Marco Carlo — Lanza Giuseppe — Strocchi cav. Ugo — Latorre Giovanni — Daneri Camillo — Vancheri Benedetto — Lauro Antonio — Romano Giuseppe — Moretti Enrico — Pieragostini Vittorio — Di Bella Rosario — Fiore Serra Garibaldi — Signani Angelo — Brengola Giuseppe — Moscaricello Enrico — Sica Arcangelo — Piacentini cav. Bassiano — Gattuso Giovanni.

Sottotenenti promossi tenenti:

Alberti Ernesto — Zerri Augusto — Levi Di Leon Giuseppe — Volpe Nicola — Riboldi Edoardo — Alfano Gennaro — Parcarella Francesco — Gandini Alessandro — Mulè Girolamo — Borra Pietro Luigi — Abbruzzese Antonio — Faccioli Ercole — Arienzo Carmine — Giannettasio Giorgio — Bellincioni Affortunato — Cappellani Francesco — Camporesi Primo — Villas Vincenzo — Peri Bettino — Lo Bianco Luigi — Crisafulli Vittorio — Tagliaferri Federico.

*Arma di cavalleria.*

Capitani promossi maggiori:

Giolo Alberto — Finelli cav. Leopoldo — Lusso cav. Antonio — Cadei cav. Angelo — De Navasques cav. Giovanni — Bigliani cav. Candido — Missorta cav. Enrico — Maggiorotti cav. Agostino.

Tenenti promossi capitani:

Groppi Oreste — Girardi Marco.

*Arma d'artiglieria.*

Tenenti colonnelli promossi colonnelli:

Marescotti-Colombo Gio. Battista — Lapi cav. Giulio.

Sottotenente promosso tenente:

De Angelis Bartolomeo.

*Arma del genio.*

Tenenti colonnelli promossi colonnelli:

Fantoni cav. Gerolamo — Cassiani-Ingoni cav. Luigi.

Capitani promossi maggiori:

Calenda cav. Oreste — Sarcinelli cav. Benedetto — Forni cav. Carlo — Pecori-Giraldi conte Alessandro.

*Personale permanente dei distretti.*

Tenenti colonnelli promossi colonnelli:

Bianchi nobile de' marchesi di Castelbianco Costantino — Farina cav. Alessandro.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Parolini cav. Vincenzo — Audisio cav. Giuseppe — Tanturri cav. Gennaro — Nini cav. Luigi — Gallegra cav. Carlo.

Capitani promossi maggiori:

Vitali cav. Lamberto — Pezzica cav. Enrico — Morando cav. Adolfo — Perrone cav. Antonio — Guy cav. Vittorio — Mariani cav. Carlo.

*Personale delle fortezze.*

Capitano promosso maggiore:

Frulli cav. Ferruccio.

Tenente promosso capitano:

Grandi Giuseppe.

*Corpo sanitario militare.*

Maggiore medico promosso tenente colonnello medico:

Borgi cav. Giovanni.

Capitano medico promosso maggiore medico:

Cougnet cav. Filippo.

*Corpo di commissariato militare.*

Tenente colonnello commissario promosso colonnello commissario:

Bondente cav. Giovanni.

Maggiore commissario promosso tenente colonnello commissario.

Basile cav. Francesco.

Capitani commissari, promossi maggiori commissari:

Plozer Sebastiano — Flocchi Amilcare.

*Corpo contabile militare.*

Maggiori contabili promossi tenenti colonnelli contabili:

Garavaglia cav. Giovanni — Di Gennaro cav. Alessandro — Bertello cav. Filippo.

Capitani contabili promossi maggiori contabili:

Celiberti cav. Angelo — Locatelli cav. Enrico — Fiora cav. Giuseppe — Castelli cav. Luigi.

Tenenti contabili promossi capitani contabili:

Rossi Giuseppe — Roppolo Giuseppe — Novara cav. Pietro — Bellocchia cav. Michele.

*Corpo veterinario militare.*

Capitano veterinario promosso maggiore veterinario:

Grilli cav. Federico.

Tenente veterinario promosso capitano veterinario:

Galbusero Edoardo.

## MINISTERO

## DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

**Disposizioni fatte nel personale dipendente:**

Con R. decreto del 24 aprile 1902:

Pecile Vittorio, alunno forestale, promosso sotto-ispettore forestale aggiunto, con l'annuo stipendio di L. 1200.

Con RR. decreti del 15 maggio 1902:]

Mongiello Giovanni, sotto-ispettore forestale aggiunto, collocato in aspettativa per motivi di salute, a sua domanda.

Fabbri Orlando — Scortecci Luigi, sotto-ispettori forestali di 2<sup>a</sup> classe, promossi, il 1<sup>o</sup> per anzianità ed il 2<sup>o</sup> per merito, alla 1<sup>a</sup> classe, con l'annuo stipendio di L. 2500.Cherubino Domenico — Tomassi Enrico, id. id. di 3<sup>a</sup> id., id. id., 2<sup>a</sup> id. L. 2000.

Brenna Enrico, alunno forestale, promosso sotto-ispettore forestale aggiunto, con l'annuo stipendio di L. 1200.

## R. ISPETTORATO GENERALE PER

PROSPETTO dei prodotti lordi approssimativi delle Strade ferrate costituenti le Reti  
in confronto con quelli del corrispondente

1ª PUBBLICAZIONE. — I prodotti approssimativi del mese

INDICAZIONE DEI PRODOTTI	Esercizio finanziario 1901-902				Esercizio finanziario 1900-901			Differenze dell'esercizio 1901-902 in confronto del precedente esercizio 1900-901	
	Prodotto previsto	Prodotti approssimativi			Prodotti definitivi			in più	in meno
		del mese di maggio	dei mesi precedenti in cifre rettificate	TOTALE al 31 maggio	del mese di maggio	dei mesi precedenti	TOTALE al 31 maggio		

### Prodotti delle Reti principali e secondarie

#### RETI PRINCIPALI.

##### MEDITERRANEA

Viaggiatori . . . . .	54,750,000	4,984,144	46,967,524	51,951,398	4,512,147	47,168,240	51,680,387	271,011	—
Trasporti a G. V. . . . .	11,800,000	871,594	9,411,047	10,282,641	909,639	9,364,171	10,273,810	8,831	—
> a P. V. acceler. . . . .	5,550,000	538,197	4,820,637	5,358,834	509,597	4,471,875	4,981,472	377,362	—
> a P. V. . . . .	72,400,000	6,605,224	61,976,111	68,581,335	6,425,896	58,554,204	64,979,600	3,601,735	—
Prodotti fuori traffico. . . . .	1,000,000	84,628	780,000	864,628	84,628	777,433	862,065	2,563	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>145,500,000</b>	<b>13,083,787</b>	<b>123,955,049</b>	<b>137,038,836</b>	<b>12,441,407</b>	<b>120,335,927</b>	<b>132,777,334</b>	<b>+</b>	<b>4,261,502</b>
Partecipazione dello Stato. . . . .	39,153,000	3,598,041	34,087,637	37,685,678	3,421,387	32,823,883	36,305,210	+	1,380,468

##### ADRIATICA

Viaggiatori . . . . .	41,500,000	3,938,192	38,821,430	42,759,522	3,936,350	38,473,474	42,409,824	349,698	—
Trasporti a G. V. . . . .	9,850,000	918,767	8,317,200	9,235,667	861,322	7,870,842	8,732,164	503,803	—
> a P. V. acceler. . . . .	8,800,000	552,537	7,168,584	7,721,221	676,231	5,629,480	6,305,711	1,415,510	—
> a P. V. . . . .	60,400,000	5,051,777	50,383,071	55,434,848	4,383,296	45,305,592	49,688,888	5,745,960	—
Prodotti fuori traffico. . . . .	450,000	36,904	366,103	403,007	35,682	396,627	432,309	—	29,302
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>121,000,000</b>	<b>10,498,177</b>	<b>105,056,388</b>	<b>115,554,165</b>	<b>9,892,881</b>	<b>97,676,015</b>	<b>107,568,896</b>	<b>+</b>	<b>7,985,669</b>
Partecipazione dello Stato. . . . .	32,564,000	2,886,999	28,890,505	31,777,504	2,720,543	26,602,504	29,323,047	+	2,454,457

##### SICULA

Viaggiatori . . . . .	3,390,000	314,447	3,030,514	3,344,961	306,911	2,928,512	3,235,423	109,538	—
Trasporti a G. V. . . . .	510,000	39,784	441,968	481,752	38,895	412,560	451,455	20,297	—
> a P. V. acceler. . . . .	405,000	20,539	309,024	329,563	18,908	337,272	356,180	—	26,617
> a P. V. . . . .	4,715,000	364,148	4,255,544	4,619,692	388,895	4,253,682	4,642,577	—	22,885
Prodotti fuori traffico. . . . .	60,000	3,710	41,650	45,360	4,554	47,014	51,568	—	6,208
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>9,080,000</b>	<b>742,628</b>	<b>8,078,700</b>	<b>8,821,328</b>	<b>758,163</b>	<b>7,979,040</b>	<b>8,737,203</b>	<b>+</b>	<b>84,125</b>
Partecipazione dello Stato. . . . .	283,000	22,479	242,359	264,838	22,745	239,371	262,116	+	2,722

L' Ispettore Capo — Direttore della Divisione  
I. SAINT-CYR.

# L'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE

principali e secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, dal 1° luglio 1901 al 31 maggio 1902  
periodo dell'esercizio finanziario 1900-901.

di maggio sono stati desunti dalle relative pubblicazioni decadali. — 15 GIUGNO 1902.

INDICAZIONE DEI PRODOTTI	Esercizio finanziario 1901-902				Esercizio finanziario 1900-901			Differenze dell'esercizio 1901-902 in confronto del precedente esercizio 1900-901	
	Prodotto previsto	Prodotti approssimativi			Prodotti definitivi			in più	in meno
		del mese di maggio	dei mesi precedenti in cifre rettificate	TOTALE al 31 maggio	del mese di maggio	dei mesi precedenti	TOTALE al 31 maggio		

## Mediterranea, Adriatica e Sicula.

### Reti principali riunite.

Viaggiatori . . . . .	99,640,000	9,236,783	88,819,198	98,055,981	8,755,408	88,570,226	97,325,634	730,347	—
Trasporti a G. V. . . . .	22,160,000	1,830,145	18,170,215	20,000,360	1,809,856	17,647,573	19,457,429	542,931	—
> a P. V. acceler.	14,755,000	1,111,273	12,298,245	13,409,518	1,204,836	10,438,627	11,643,363	1,766,155	—
> a P. V. . . . .	137,515,000	12,021,149	116,614,726	128,635,875	11,197,587	108,113,478	119,311,065	9,324,810	—
Prodotti fuori traffico .	1,510,000	125,242	1,187,573	1,312,995	124,864	1,221,078	1,345,942	—	32,947
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>275,580,000</b>	<b>24,324,592</b>	<b>237,090,137</b>	<b>231,414,729</b>	<b>23,692,451</b>	<b>225,990,982</b>	<b>249,083,443</b>	<b>+ 12,331,296</b>	
Partecipazione dello Stato.	72,000,000	6,507,519	63,220,501	69,723,020	6,164,675	59,725,698	65,890,373	+ 3,837,647	

### Reti secondarie.

Mediterranea . . . . .	5,951,250	522,017	4,699,650	5,221,607	481,822	4,664,584	5,146,446	75,261	—
Adriatica . . . . .	9,684,400	811,358	8,676,341	9,487,699	770,623	7,956,766	8,733,029	754,670	—
Sicula . . . . .	2,366,700	189,297	2,218,962	2,408,259	186,193	2,156,918	2,343,111	65,148	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>18,002,350</b>	<b>1,522,672</b>	<b>15,594,953</b>	<b>17,117,625</b>	<b>1,444,278</b>	<b>14,778,268</b>	<b>16,222,546</b>	<b>+ 895,079</b>	
Prodotto spettante allo Stato al netto della quota devoluta ai fondi di previdenza in ragione del 10 % per le Reti Mediterranea ed Adriatica, e del 15 % per la Sicula.	16,045,000	1,360,930	13,970,303	15,331,233	1,290,541	13,176,178	14,466,719	+ 864,514	

### Reti principali e secondarie riunite.

Mediterranea . . . . .	151,451,250	13,605,804	128,654,699	142,260,503	12,923,229	125,000,511	137,923,740	4,336,763	—
Adriatica . . . . .	130,684,400	11,309,535	113,732,729	125,042,264	10,669,144	105,632,781	116,301,925	8,740,339	—
Sicula . . . . .	11,446,700	931,925	10,297,662	11,229,587	944,356	10,135,958	11,080,314	149,273	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>293,582,350</b>	<b>25,847,264</b>	<b>252,685,090</b>	<b>278,532,354</b>	<b>24,536,729</b>	<b>240,769,250</b>	<b>255,305,979</b>	<b>+ 13,226,375</b>	
Partecipazione e prodotto spettante allo Stato . .	88,045,000	7,868,449	77,190,804	85,059,253	7,455,216	72,901,876	80,357,092	+ 4,702,161	

Visto — *L'Ispettore Generale*  
V. OTTOLENGHI.

## MINISTERO DEL TESORO

### Direzione Generale del Debito Pubblico

#### RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3<sup>a</sup> Pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 697,562 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 5, al nome di Petrellese *Giuseppa* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre *Maria Cataldo*, domiciliata in Napoli, e N. 697,567, per L. 5, al nome di Petrellese *Patrizia, Giuseppa* ed altri minori, ecc., come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intstarsi al nome di Petrellese *Giuseppe*, fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre *Maria Cataldo*, ecc. (come sopra), vero comproprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 6 giugno 1902.

Il Direttore Generale  
MANCIOLI.

### Direzione Generale del Tesoro (Portafoglio)

Il prezzo del cambio dei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 giugno, in lire 101,32.

## MINISTERO

## D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

### Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (Divisione Portafoglio).

26 giugno 1902.

	Con godimento in corso		Senza cedola	
	Lire	Lire	Lire	Lire
Consolidati . .	5 % lordo	104,54	102,54	
	4 1/2 % netto	111,83 5/8	110,76 1/8	
	4 % netto	104,30 7/8	102,30 7/8	
	3 % lordo	69,11 5/8	67,91 5/8	

## CONCORSI

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 65 alunni agli impieghi di 1<sup>a</sup> categoria.

In esecuzione del decreto Ministeriale in data 13 volgente mese, è aperto un concorso per l'ammissione di 65 alunni agli impieghi di 1<sup>a</sup> categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal Regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1902, n. 26.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di ottobre prossimo

venturo presso il Ministero dell'Interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami saranno scritte dai concorrenti e da essi presentate, non più tardi del giorno 31 agosto, alla Prefettura della provincia nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1.º atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 27, alla data del 31 agosto predetto;

2.º certificato di cittadinanza italiana;

3.º certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune di dimora, di data non anteriore a quella del presente avviso;

4.º fede penale di data non anteriore a quella del presente avviso;

5.º certificato medico, legalizzato nella firma dal Sindaco, comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione, e non ha difetti fisici od imperfezioni fisiche;

6.º foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

7.º diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito in una delle Università dello Stato, o il diploma della Scuola di scienze sociali in Firenze.

Il candidato fornito di diploma della predetta Scuola produrrà pure quello di licenza liceale, riportata in un Istituto governativo o pareggiato, e dovrà inoltre provare di avere regolarmente compiuti i tre anni di studi prescritti dagli Statuti della Scuola di scienze sociali, e di aver superato con plauso l'esame finale.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare le nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

- I. diritto civile;
- II. diritto costituzionale;
- III. diritto amministrativo;
- IV. diritto penale (libro 1º) e procedura penale (Titolo preliminare e libro 1º);
- V. diritto commerciale;
- VI. economia politica e scienza delle finanze;
- VII. 1º legge elettorale politica;
- 2º. legge sulla stampa;
- 3º. ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali, nelle loro linee generali;
- 4º. legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa;
- 5º. legge sul Consiglio di Stato e relativi Regolamenti;
- 6º. legge sulla Corte dei conti;
- 7º. legge sul contenzioso amministrativo;
- 8º. legge sui conflitti d'attribuzione;
- 9º. legge e Regolamento sull'ordinamento della giustizia amministrativa;
- 10º. testo unico della legge comunale e provinciale e relativo Regolamento;
- 11º. legge e Regolamento di pubblica sicurezza;
- 12º. leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e Regolamenti relativi;
- 13º. legge e Regolamento sulla tutela della igiene e della sanità pubblica;
- 14º. legge sulle opere pubbliche;
- 15º. legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

16.° legge e Regolamento sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

17.° legge e Regolamento sugli acquisti dei Corpi morali;

18.° legge organica sulla pubblica istruzione e legge sulla istruzione elementare obbligatoria;

19.° legge sul reclutamento del R. esercito;

20.° legge sui probi-viri;

21.° legge sugli infortuni degli operai sul lavoro;

22.° legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

23.° legge sull'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

24.° legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e i primi due titoli del Regolamento relativo;

25.° leggi sui prestiti ai Comuni ed alle provincie;

26.° sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nelle linee generali, e più specialmente le seguenti leggi:

a) testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

b) legge sull'imposta fondiaria;

c) legge per l'imposta sui fabbricati;

d) legge sull'imposta di ricchezza mobile;

e) legge sui dazi di consumo ed altre tasse indirette;

f) legge per le tasse locali: sul valore locativo, di fuocatico, sul bestiame, sulle bestie da tiro, sella e soma, sugli esercizi e rivendite, sulle vetture, sui domestici, ecc. ecc.;

VIII. Storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo (anno 476) sino ai nostri giorni.

IX. Una lingua straniera (francese, inglese o tedesca) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole materie indicate ai nn. I, II, III e VI.

Gli aspiranti che saranno giudicati vincitori del concorso dovranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato; ma potranno ricevere un'indennità mensile, non superiore alle lire cento, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale o da quella delle loro famiglie.

Roma, addì 16 maggio 1902.

Il Direttore Capo della Divisione I  
SCAMUZZI.

5.

## PARTE NON UFFICIALE

### PARLAMENTO NAZIONALE

#### SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 26 giugno 1902.

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 15,30).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

DI SAN GIUSEPPE, segretario. Da lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903:

MARIOTTI F., segretario, fa l'appello nominale.

Si lasciano le urne aperte.

Discussione della « Relazione della Commissione dei decreti registrati con riserva » (N. IV).

PRESIDENTE. Poichè tutti i ministri interessati non sono pre-

senti, proporrebbe di rinviare questa discussione alla tornata di lunedì prossimo.

PRINETTI, ministro degli affari esteri. È agli ordini del Senato, ma, per sua parte, crede che si potrebbe discutere almeno l'argomento di cui al n. 6 della relazione e che più specialmente lo riguarda.

PRESIDENTE. Consente e dà facoltà di parlare al presidente della Commissione.

MUNICCHI, presidente della Commissione. La Commissione di finanze riferendo sui bilanci di previsione dell'emigrazione, osservava che, rispetto alla spesa, quei bilanci non sono completi, perchè gli stipendi dei funzionari dello Stato, chiamati a far parte del Commissariato e dell'Ispettorato, non figurano in essi.

Quest'osservazione si riannoda al R. decreto 10 luglio 1901, con cui fu approvato il Regolamento per l'esecuzione della legge sull'emigrazione.

La Corte dei conti, solo dopo richiesta del Consiglio dei ministri, approvò quel decreto con riserva.

La Corte dei conti osservò che la legge sull'emigrazione non stabilisce che la competenza per la revisione dei conti sia demandata alla Corte stessa; nè le si può attribuire per Regolamento.

Il Ministero rispondeva che questa revisione spetta alla Corte dei conti in forza delle sue funzioni ordinarie.

L'oratore ne conviene, e conforta questa dichiarazione del Ministero con gli argomenti già esposti nella relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva.

Conclude che, in questa parte, il Ministero ebbe ragione; ma diverso è il caso quanto all'altra questione, quella degli stipendi dei funzionari dello Stato chiamati a far parte del Commissariato e dell'Ispettorato.

Rileva la composizione di questi istituti, ed osserva che gli stipendi dei loro impiegati debbono pesare sul fondo dell'emigrazione, e non già sul bilancio dello Stato. Cita l'articolo 28 della legge, che ne fa prescrizione, e l'articolo 7 che stabilisce che codesti funzionari conservano i loro diritti di carriera e l'anzianità.

Di fronte alle chiare disposizioni di legge pareva che il Regolamento avrebbe rispettato quanto la legge stabilisce; invece con gli articoli 13, 23 e 34 del Regolamento si pongono a carico del bilancio dello Stato gli stipendi dei funzionari in questione.

È quindi evidente che col Regolamento si è derogato alla legge, e che esso pecca di lesa costituzionalità.

Dimostra che, applicando le dette disposizioni regolamentari, si alterano i ruoli delle varie amministrazioni, da cui si prendono gli impiegati, che passano al Commissariato od all'Ispettorato dell'emigrazione.

Aggiunge che le stesse ragioni che ispirarono la Corte dei conti, ispirarono anche il Consiglio di Stato quando emise parere che con questo Regolamento si ledessero le disposizioni della legge.

Conclude che si può desiderare che gli stipendi dei funzionari dello Stato non gravino sul fondo dell'emigrazione; ma questo non si può ottenere con un atto del potere esecutivo, ma bensì con una modificazione della legge.

Quindi invita il ministro a presentare un progetto di modificazione alla legge sull'emigrazione.

Aggiunge che, nella materia dei decreti registrati con riserva, il compito della Commissione del Senato è di indagare da quale parte sia la ragione; spera di aver dimostrato che in questo caso la Corte dei conti ha avuto ragione di non approvare un Regolamento, il quale ha violato le chiare disposizioni della legge (Approvazioni).

PRINETTI, ministro degli affari esteri. Ringrazia la Commissione di avere riconosciute giuste le osservazioni del Governo circa la seconda parte delle obiezioni esaminate.

Quanto alla prima questione dice che si tratta di una pic-

cola somma che il bilancio di emigrazione è in perfetto grado di sostenere.

Quanto all'alterazione dei ruoli nota che la legge sull'emigrazione, all'articolo 7, ha disposizioni chiarissime; epperò i commissari debbono mantenere il grado ed i diritti di carriera che loro competono nell'amministrazione da cui dipendono.

Ed anche interpretando rigidamente gli articoli 7 e 28 della legge, nessun appunto crede possa farsi alla deliberazione del Governo.

Il Commissariato non può avere una polizia sua, con funzionari propri; se così fosse, il Ministero si sarebbe trovato nell'impossibilità di applicare la legge.

Si tratta poi di funzioni cui ha sempre provveduto il Ministero dell'interno il quale nessuna eccezione ha sollevato contro questo provvedimento.

Quindi gli ispettori dei porti non possono non dipendere dal Ministero dell'interno e debbono essere da questo dicastero pagati.

La funzione dell'ispettorato nei porti è una delle tante funzioni cui deve adempiere la pubblica sicurezza.

Nota poi che la legge non è tassativa e che nelle spese del Commissariato gli stipendi rappresentano una minima parte; ma nessuno ha parlato di stipendi.

Ogni dicastero provvede a pagare gli impiegati che ne dipendono: gli scambi di funzionari sono continui, e la legge sull'emigrazione questi non ha vietato.

Dal punto di vista formale, se porrà a confronto gli articoli 7 e 23 della legge, la Commissione troverà una certa contraddizione, epperò non può non dissentire dalle conclusioni cui è giunto il senatore Municchi.

Alcune disposizioni criticate dalla Commissione vennero introdotte nel Regolamento, non per ragioni di finanza, ma per la difficoltà di trovare alti funzionari dello Stato che avessero prestato l'opera loro come commissari, abbandonando la loro carriera; tanto più che la legge non provvede neppure alla pensione di questi commissari.

Osserva poi che la stessa posizione del commissario generale è assolutamente precaria e non si può imporre ad un funzionario altissimo di rinunciare al suo avvenire per un compenso di sole duemila lire all'anno.

Egli avrebbe volentieri modificato l'articolo del Regolamento, ma per ciò occorre modificare anche la legge. Ciò richiede molto tempo, lunghi studi, e non è cosa facile tanto più che la legge ha bisogno di altri ritocchi che saranno in seguito dettati dalla esperienza.

Praticamente però egli ha cercato che la criticata disposizione regolamentare avesse conseguenze le meno dannose; così ha provveduto nel miglior modo possibile per gli ufficiali d'ordine che hanno accettato la nuova posizione.

La questione dunque si riduce al commissario generale ed a due soli commissari.

Non ripeto quanto ha detto circa il commissario generale; e per i due commissari osserva che sono due impiegati dei lavori pubblici messi a disposizione del ministro degli affari esteri.

Quindi nulla si è fatto che urti la dottrina sostenuta dalla Commissione.

Ammette che fra la legge ed il Regolamento vi siano disarmonie e disaccordi, e prende fin d'ora impegno di proporre modificazioni all'una e all'altro, e di presentarle all'approvazione del Parlamento.

FINALI. Nota che la nostra Corte dei conti ha un insieme di attribuzioni, forse maggiore di quelle che abbia negli altri paesi.

Osserva che quando si offende la legge di contabilità, il suo rifiuto è insindacabile.

Negli altri casi il Governo ha facoltà d'imporre la registrazione con riserva.

Ma questo è un atto gravissimo; tanto che la legge di contabilità del 1869 stabilì che le relazioni sulle registrazioni con ri-

serva debbano essere fatte al Parlamento ogni quindici giorni, perchè l'intervento del Parlamento sia pronto ed efficace.

È bene che il Senato oggi faccia questa discussione, ma non saprebbe indicare la forma vera come essa si abbia a chiudere.

Il ministro, con una distinzione abile tra forma e sostanza, ha cercato di attenuare la portata della questione, ma essa non cessa di esser grave.

Osserva che tanto il Consiglio di Stato, quanto la Corte dei conti e la Commissione del Senato si sono pronunciati nello stesso senso.

Per ciò che riguarda l'esame dei consuntivi del fondo di emigrazione, è del parere della Commissione, e nulla ha da aggiungere.

Quanto agli stipendi degli impiegati, dice che il dubbio, messo innanzi dal ministro, che se lo stipendio non rimanesse a carico dello Stato, non si troverebbero funzionari che volessero passare al Commissariato, non ha fondamento, come dimostra basandosi sulle disposizioni della legge sull'emigrazione.

Diceva bene l'on. Municchi che i ruoli delle amministrazioni sarebbero messi a socquadro, se si applicassero le contestate disposizioni regolamentari.

Rileva che la Corte dei conti è posta a guardia della legge; essa deve o non, ammettere a registrazione un decreto.

Se l'atto della registrazione con riserva non è sostenuto dal Parlamento, viene a perdere grandemente della sua efficacia.

Tiene conto delle dichiarazioni del ministro il quale proporrà modificazioni alla legge sull'emigrazione, ma allo stato delle cose non può che riconoscere giusta la deliberazione della Corte dei conti (Bene!).

MUNICCHI, presidente della Commissione. Non intende prolungare la discussione; solo osserva al ministro che i due articoli della legge sull'emigrazione non impongono affatto che il pagamento degli stipendi debba essere a carico dello Stato; quindi lo aver ciò stabilito per Regolamento dimostra che si è voluto fare cosa nuova, che, però, non si poteva fare per Regolamento.

Quanto ai funzionari di pubblica sicurezza, adibiti ai porti, osserva che anche secondo il Regolamento essi non possono essere distolti dallo speciale servizio dell'emigrazione e dipendono dal Commissariato per l'emigrazione e non dal ministro dell'interno; quindi anche i loro stipendi debbono gravare sul fondo dell'emigrazione e non su quello dello Stato.

Questi funzionari non sono pochi e se si ammette la teoria del ministro, si toglie al ministro dell'interno la possibilità di nominare altri funzionari di pubblica sicurezza al loro posto.

Ringrazia infine il ministro di aver ammessa la necessità di ritocchi alla legge ed al Regolamento.

Nota la delicatezza della posizione in cui si trova la Commissione e se essa non proponesse nulla, si potrebbe dubitare della sua ragione di essere, e se non promuovesse una risoluzione, mancherebbe al suo dovere.

Per ciò prega il Senato di deliberare che la Corte dei conti aveva ragione quando si oppose a suo tempo alla registrazione del decreto 10 luglio 1901. Ciò fa per sola questione di principio, non per menomare in alcun modo l'autorità del ministro, specie dopo le dichiarazioni che egli ha fatto (Bene!).

PRINETTI, ministro degli affari esteri. Osserva al senatore Municchi che vi sono molti esempi di funzionari che, pur appartenendo ad un'amministrazione, prestano servizio in un'altra.

Mantiene ciò che ha già detto rispetto agli ispettori di porto.

Quanto alla tesi che, laddove gli ispettori fossero pagati sul fondo per l'emigrazione, si potrebbero nominare dei sostituti nell'amministrazione da cui furono chiamati, non può convenire col senatore Municchi.

Qualunque funzionario del Commissariato deve poter ritrovare vacante il suo posto, qualora abbia a tornare nell'amministrazione cui prima apparteneva.

Non ha da cecepire a che il Senato sostenga l'opera della Corte



dei conti, ma il Senato deve giudicare l'opera del ministro e gli dovrebbe che questa opera fosse biasimata.

Riconosce che la Corte dei conti ha fatto il suo dovere, come egli ha fatto il proprio domandando la registrazione con riserva, e dichiara che ha la coscienza tranquilla di avere agito secondo i suoi doveri di uomo di governo gli imponevano.

PRESIDENTE. Pone ai voti le conclusioni della Commissione che sono le seguenti:

« La Commissione ritiene di poter accogliere le osservazioni del Ministero, quanto alla seconda parte delle obiezioni esaminate; esprime invece l'avviso che il rifiuto di registrazione abbia fondato motivo nella questione degli stipendi del personale »

(Il Senato approva).

*Presentazione di progetti di legge.*

CARCANO, ministro delle finanze. Presenta i seguenti progetti di legge:

Convalidazione del R. decreto 10 settembre 1895, n. 574, sulle tare per le merci che s'importano dall'estero;

Assegnazione di un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del Prestito Bevilacqua La Masa, al cambio, al rimborso, al premio.

(Sono trasmessi agli Uffici).

Approvazione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 88).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Si procede alla lettura dei capitoli, che sono approvati tutti senza discussione, coi riassunti per titoli e per categorie; anche i cinque articoli del progetto di legge sono approvati senza discussione.

*Chiusura di votazione.*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio delle urne.

*Presentazione di disegni di legge.*

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici. Presenta i seguenti progetti di legge:

Assegnazione e riparto di fondi per le opere di bonifica di 1<sup>a</sup> categoria, di cui all'articolo 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195;

Assegnazione e ripartizione di fondi per il decennio 1903-1904 a 1912-913 per la costruzione di strade nazionali e provinciali.

(Sono trasmessi agli Uffici).

GALIMBERTI, ministro delle poste e telegrafi, presenta il seguente disegno di legge:

Modificazioni del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, ed alla legge 27 maggio 1875, n. 2779, sulle Casse di risparmio postali.

(È trasmesso alla Commissione di finanze).

OTTOLENGHI, ministro della guerra, presenta i seguenti disegni di legge:

Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali;

Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali.

(Sono trasmessi agli stessi Uffici centrali che già ebbero a riferire altra volta al Senato sugli stessi argomenti).

*Risultato di votazione.*

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903:

Votanti . . . . .	90
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	16

(Il Senato approva).

Levasi (ore 17,45).

## CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 26 giugno 1902

*Presidenza del Presidente BIANCHERI.*

La seduta comincia alle 14.

DEL BALZO GIROLAMO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE, prima di procedere nell'ordine del giorno, deve fare una breve dichiarazione perchè non rimanga alcun dubbio sul significato di un'osservazione fatta ieri a proposito dello svolgimento dell'interrogazione dell'on. Montagna, alla quale rispose l'on. sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

Egli non ha mai inteso di contrastare agli onorevoli sottosegretari di Stato l'autorità ed il diritto di parlare in nome del Governo quando essi sono al banco dei ministri per l'esercizio delle loro funzioni. Egli volle soltanto dire che quando hanno l'incarico di una dichiarazione speciale è conveniente che di questo incarico sia fatta menzione.

Del resto non ha mai inteso di menomare la loro autorità ed il prestigio personale col quale l'esercitano.

*Commemorazione dell'ex-deputato Libetta.*

PRESIDENTE comunica la morte del contrammiraglio Libetta, ex-deputato, e ne ricorda i preziosi servigi ed il patriottismo.

VOLLARO-DE LIETO e MORIN, ministro della mariniera, a nome del Governo, si associano al presidente nel ricordare il valore e la perizia del compianto ammiraglio Libetta (Approvazioni).

*Presentazione di una relazione.*

POZZI DOMENICO presenta la relazione sul disegno di legge relativo al regime fiscale degli zuccheri.

*Interrogazioni.*

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde subito all'on. Francesco Spirito, che desidera sapere « se si creda che i condannati ai lavori forzati sotto il regime del Codice penale nel 1859 debbano continuare ad espriare la pena con la catena al piede ».

Ricorda i precedenti della questione. Tutti i condannati ai lavori forzati, per le antiche disposizioni del Codice del 1859, sono obbligati ad espriare la pena con la catena al piede. Ma per le successive disposizioni derivanti dal nuovo Codice si è costituita una disparità di trattamento.

Ora, d'accordo col ministro di grazia e giustizia si provvederà con decreto Reale ad abolire per tutti i condannati la catena.

TALAMO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, assicura che il ministro della grazia e giustizia, d'accordo col collega dell'interno, provvederà a togliere lo sconcio lamentato.

SPIRITO FRANCESCO, lieto delle dichiarazioni degli onorevoli sottosegretari di Stato, raccomanda che sia affrettata la pubblicazione del decreto promesso.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad una interrogazione dell'on. Arlotta « intorno alle misure adottate nella città di Napoli pel mantenimento dell'ordine pubblico in relazione al recente sciopero del personale tramviario ».

Risponde altresì ad analoghe interrogazioni degli onorevoli De Martino e Chimienti.

Esponde lo stato delle cose ed i patti precedentemente stipulati tra il personale e la Società. Il 15 di questo mese scoppiò lo sciopero che assunse un grave carattere perchè si temeva che lo spirito di solidarietà delle altre classi operaie allargasse lo sciopero stesso.

Ma questo invece fu composto il 23. Il prefetto di Napoli, coordinando l'azione sua a quella del Governo, ha compiuto scrupolosamente il suo dovere.

Il prefetto stesso assicurò sempre che l'ordine pubblico non sarebbe mai stato turbato, e che la libertà del lavoro sarebbe stata rispettata.

Nello stesso tempo il Governo ed il suo rappresentante in Na-

poli non hanno trascurato d'interporre i loro buoni uffici per venire ad una conciliazione dei cozzanti interessi.

Ed a quest'opera di conciliazione ha concorso col suo contegno dignitoso la popolazione napoletana, assicurata dalle disposizioni prese.

Rende omaggio anche in questa occasione all'esercito che ha dimostrato, come sempre, la massima abnegazione nell'adempimento del suo dovere (Benissimo!).

ARLOTTA riconosce che l'azione del Governo e dell'Autorità prefettizia e comunale di Napoli fu efficace. Ma invita il Governo a studiare e presentare disposizioni legislative per le quali le Società estere che hanno l'esercizio d'industrie nel nostro paese, qui abbiano legali rappresentanze che possano in determinati momenti dirimere eventuali contestazioni.

Dopo di ciò dichiara di prendere atto delle dichiarazioni del Governo dichiarandosi soddisfatto.

DE MARTINO dichiara che, amico o avversario del Governo, non falserà mai la verità delle cose. L'Autorità politica a Napoli ha fatto il suo dovere, sapendo prevenire, con opportune misure, ogni disordine, ogni attentato alla libertà sia dei lavoratori e sia degli industriali. In quest'opera di tutela dell'ordine, egli ed altri deputati hanno creduto loro dovere di intervenire.

Lo sciopero, dice l'oratore, si palesava di difficile soluzione, perchè mancava una base certa sulla quale convenire.

L'on. Arlotta ha rilevato il grave inconveniente, cui non provvede la legge, per la rappresentanza delle Società estere in Italia.

L'oratore si associa a questa osservazione, ma crede che solo rimedio serio ed efficace sia la municipalizzazione dei servizi, e primo tra essi, quello dei trams che è fonte di lucri rilevantissimi sfruttato ora da una Società estera.

L'oratore conclude, affermando che, se il pericolo dello sciopero generale è stato scongiurato, si è dovuto all'opera concorde di Autorità, deputati ed operai napoletani; i quali hanno inteso che lo sciopero può essere una funzione della società moderna, ma ad una condizione, ed è che rispetti la libertà di tutti e rifugga dalla violenza.

CHIMIENTI si dichiara anch'egli soddisfatto delle dichiarazioni del Governo.

Deve però osservare che, nella circostanza dello sciopero di Napoli, si è ecceduto nell'impiego delle truppe di terra e di mare in servizio di pubblica sicurezza. Poichè si è persino detto che i marinai sbarcati avevano la consegna d'arrestare gli operai che avessero tumultuato e di tradurli a bordo delle navi (Commenti).

Ora se si consideri la spesa ingente che si deve sostenere per cotesto impiego della truppa, e si pensi altresì che l'abuso di certe misure può costituire un'offesa al diritto pubblico, ha ragione di raccomandare la massima moderazione.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, nega assolutamente che siasi data ai marinai la consegna cui ha accennato l'on. Chimienti. Ritene poi che il Governo, anzichè le osservazioni dell'on. Chimienti, si aspettava l'approvazione per le misure prese per la tutela dell'ordine o per interporre i suoi buoni uffici nella composizione di un dissidio economico che, non composto, poteva quell'ordine pubblico perturbare (Vive approvazioni).

NICCOLINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Chiesa che desidera sapere « se, considerando il grave danno che ne deriva alla popolazione di Voltri, non creda necessario, valendosi degli articoli 771 e 781 del Regolamento marittimo per le concessioni di terreni demaniali, di annullare la concessione di arenile fatta all'Amministrazione ferroviaria in detta città per ritornarla ai lavoratori del mare, essendo quello l'unico spazio ancora libero, ed anche perchè la concessione fu fatta senza le pubblicazioni prescritte dall'articolo 772 del Regolamento per le concessioni di arenili ».

La necessità, riconosciuta dalle Società ferroviarie e dagli Enti locali, di allargare la stazione di Voltri, condusse alle concessioni delle quali si lagna l'on. Chiesa.

Però, in seguito ai reclami pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici ha inviato funzionari sopra luogo con l'incarico di studiare il modo di soddisfare le esigenze dell'aumentato traffico nella stazione di Voltri, e i giusti interessi dei pescatori.

CHIESA sarebbe lietissimo se si potesse venire ad una conclusione che contentasse i pescatori; ma tutti gli Enti interessati saranno d'accordo?

Nota che nella concessione di quegli arenili non furono osservate le disposizioni della legge, perchè non vennero fatte le volute pubblicazioni.

#### *Presentazione del bilancio della Camera.*

GIORDANO-APOSTOLI, questore, anche a nome del collega on. Biscaretti presenta il bilancio della Camera.

*Discussione dei provvedimenti per l'assetto del bilancio del Comune di Napoli.*

GIRARDI, dopo aver ringraziato il Governo della sollecitudine dimostrata a favore della sua città, si limita a considerare l'operazione del prestito di 9,500,000 da farsi dalla Cassa depositi e prestiti al Comune di Napoli trovando eccessivo l'interesse del 4,50 per cento stabilito per questo prestito.

Nel caso presente, prosegue l'oratore, non si tratta di un prestito ordinario, ma di una sovvenzione fatta allo scopo di sciogliere Napoli dalle difficoltà nelle quali si trova avviluppata. E d'altronde la Cassa non dà ai suoi depositanti che il 2,76 per cento ed impiega gran parte dei suoi fondi in rendita pubblica dalla quale riceve poco più del 3,80.

Propone quindi che, se si vuol realmente giovare al bilancio del Comune di Napoli, venga ridotto il saggio dell'interesse sulle lire 9,500,000 al 3,80 per cento.

Termina col ripetere le parole dell'on. Luzzatti, nelle quali consente il suo cuore, che chi giova a Napoli, giova all'Italia (Bene!).

SONNINO lamenta che non si sia colta questa occasione per correggere i tristi effetti della legge del 1892, che, devolvendo al bilancio comunale di Napoli una quota degli aumenti delle tariffe daziarie, produsse un enorme aumento delle tariffe stesse, con danno dello Stato, ma più ancora dell'economia della popolazione, la quale vide diminuire in misura spaventevole i suoi consumi.

#### *Presentazione di relazioni e ritiro di un disegno di legge.*

FASCE presenta la relazione sul disegno di legge relativo alla riforma degli organici del Ministero del tesoro.

BOSELLI presenta la relazione sul disegno di legge per « Autorizzazione della maggiore spesa di lire 250,000 per i lavori di compimento del Policlinico Umberto I in Roma ».

MORIN, ministro della mariniera, presenta un decreto Reale che lo autorizza a ritirare il disegno di legge: « Aumento del numero dei guardiamarina nel Corpo di stato maggiore generale della R. Marina ».

#### *Si riprende la discussione dei provvedimenti per Napoli.*

ROSANO, relatore, si unisce all'on. Girardi nel dar lode al Governo per la presentazione di questo disegno di legge e dichiara che la Commissione si è adattata al saggio del 4,50 per cento, non avendo potuto conseguirlo minore.

L'oratore confida che i provvedimenti contenuti nei due disegni di legge, essendo stati consentiti dall'Amministrazione comunale di Napoli, varranno a porre realmente in assetto il bilancio di quella città; giacchè essi lo liberano da passività croniche gravissime.

Riconosce la saviezza dell'osservazione dell'on. Sonnino e fa voti che il Governo risolva anche la grave questione da lui messa innanzi.

Conchiude col dire che Napoli è grata che giustizia le sia stata resa.

ARLOTTA, encomiata l'opera del Governo e della presente Amministrazione di Napoli e rettificati i computi del relatore, sostiene che, col prestito di nove milioni e mezzo, la Cassa depositi e prestiti viene a guadagnare un milione e mezzo, e quindi si as-

socia all'emendamento dell'on. Girardi, e anche alle considerazioni dell'on. Sonnino.

PANSINI crede che il presidente del Consiglio e il ministro dell'interno abbiano fatto quanto potevano per vincere le riluttanze del ministro del tesoro; ma è certo che questa legge è di tornaconto per lo Stato e non di favore per Napoli, e non risolve la questione delle finanze di quel Comune, per modo che fra poco bisognerà tornare da capo. Quindi accetta l'emendamento dell'on. Girardi.

DI BROGLIO, ministro del tesoro, non può fare altro che ripetere precisamente quanto disse il relatore per dimostrare che il Comune di Napoli vede alleggerite le sue passività della somma di 112 milioni per effetto di questa legge. Quanto all'interesse del quattro e mezzo per cento, osserva che nell'interesse stesso del Comune di Napoli si stabilì di non capitalizzare l'annualità delle 400,000 lire, e che il tasso non poteva essere minore per evidenti esigenze amministrative.

Dichiara perciò di non potere accettare l'emendamento dell'on. Girardi.

All'on. Sonnino dice che lo Stato ha avuto sempre scarsissimo utile dall'azienda del dazio consumo di Napoli, e che in ogni modo le sue osservazioni troveranno sede opportuna quando si discuterà del riordinamento dei dazi comunali.

ZANARDELLI, presidente del Consiglio, prega l'on. Girardi di voler ritirare il suo emendamento, tenendo conto che questa legge porta al municipio di Napoli un beneficio che non si può disconoscere, e che non sarebbe possibile fare di più.

GIRARDI riconosce le amorevoli sollecitudini del presidente del Consiglio e del ministro dell'interno per risolvere la questione finanziaria di Napoli, e che questa legge dà a quel municipio rilevanti vantaggi. Non è persuaso delle ragioni del ministro del tesoro, ma nondimeno ritira il suo emendamento (Bene!).

(Si approvano tutti gli articoli del disegno di legge).  
*Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Napoli. »*

DEL BALZO G., segretario, ne dà lettura.

FERRARIS MAGGIORINO osserva che il disegno di legge deve essere considerato dal punto di vista del merito, e da quello dei mezzi finanziari per provvedervi.

Dal punto di vista del merito ammette che convenga seguitare con prudenza l'opera del risanamento, quantunque veda con qualche inquietudine lo Stato impegnarsi in grosse spese, senza sufficiente valutazione della loro entità.

Quanto ai mezzi finanziari proposti con questo disegno di legge, deve rilevare che sono una flagrante violazione di tutte le leggi che regolano la circolazione e l'andamento degli istituti di credito. Contro questo sistema mette in guardia il Governo e la Camera (Bene!).

ROSANO, relatore, risponde all'on. Ferraris che nella sua relazione ha già dichiarato che nessuna somma dovrà essere spesa in opere edilizie, e che tutte le somme dovranno essere erogate in semplici opere di igiene.

Nega poi che il disegno di legge turbi l'armonia delle leggi bancarie, contravvenendo al programma della smobilizzazione, mentre anzi la smobilizzazione si facilita.

Si tratta dunque di un'operazione che, mentre non turba il credito né la circolazione bancaria, renderà possibile il compimento di opere di assoluta necessità.

DI BROGLIO, ministro del tesoro, si associa alle considerazioni del relatore che ha trattato l'argomento in modo esauriente. Richiama poi l'attenzione della Camera sull'articolo ottavo, col quale il Governo si è riservata la più ampia libertà di azione circa la designazione delle opere che dovranno essere compiute.

Dimostra poi che queste proposte non peggiorano, ma anzi migliorano le condizioni della Banca d'Italia e del Banco di Napoli, inquantochè faciliteranno la realizzazione dei capitali che i due Istituti hanno immobilizzati nelle opere edilizie di Napoli.

FERRARIS MAGGIORINO insiste nelle precedenti osservazioni (Sono approvati tutti gli articoli del disegno di legge).

*Presentazione di due relazioni.*

DE NAVA presenta la relazione sul disegno di legge per « concorso dello Stato nella spesa pel nuovo ordinamento del personale delle strade ferrate ».

AGUGLIA presenta la relazione sul disegno di legge per « maggiori assegnazioni e diminuzioni nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

*Votazione a scrutinio segreto di due disegni di legge.*

CERIANA-MAYNERI, segretario, fa la chiama.

*Prendono parte alla votazione:*

Abignente — Afan de Rivera — Agnini — Aguglia — Albertelli — Arconati — Arlotta — Arnaboldi.

Baccaredda — Barnabei — Barzilai — Bergamasco — Bertarelli — Bertesi — Bertetti — Bertolini — Bianchi Leonardo — Biscaretti — Bissolati — Bonin — Bonoris — Borghese — Boselli — Bovi — Branca — Brizzolesi — Brunialti.

Calissano — Camagna — Cantalamessa — Cantarano — Capinna — Capaldo — Carboni-Boj — Carcano — Castiglioni — Cavagnari — Celli — Ceriana-Mayneri — Cerri — Cesaroni — Chiesa — Chimienti — Chinaglia — Cimorelli — Cocco-Ortu — Colonna — Contarini — Cornalba — Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Credaro — Curreno — Cuzzi,

D'Alife — D'Andrea — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Cristoforis — De Gaglia — De Giacomo — De Giorgio — Del Balzo Girolamo — Dell'Acqua — Della Rocca — De Luca Paolo — De Marinis — De Martino — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Seta — Di Bagnasco — Di Broglio — Di Caneto — Di Sant'Onofrio — Donadio.

Falconi Gaetano — Falletti — Faranda — Fazio — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferri — Fili-Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fortunato — Fradelletto — Frascara Giacinto — Fulci Ludovico — Furnari — Fusco.

Gaetani di Laurenzana — Galimberti — Galletti — Gallini — Galluppi — Garavetti — Gattoni — Gattorno — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Girardini — Giuliani — Giunti — Giusso — Grippo — Guerci — Guicciardini — Gussoni.

Lacava — Lagasi — Leonetti — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Licata — Lojodice — Lucchini Angelo — Luporini — Luzzatti Luigi.

Majno — Majorana — Mango — Manna — Mantica — Maraini — Marcora — Maresca — Mariotti — Mascia — Massa — Maurigi — Mazza — Mazzella — Mazziotti — Mel — Mercè — Mezzanotte — Miaglia — Monti Gustavo — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo.

Nasi — Niccolini — Noè.

Orsini-Baroni.

Pala — Pansini — Pantano — Papadopoli — Parlapiano — Perla — Personè — Piccini — Piccolo-Cupani — Pinchia — Piovone — Pistoja — Pivano — Placido — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti.

Raggio — Rampoldi — Riccio Vincenzo — Rispoli — Rizzo Evangelista — Rizzo Valentino — Rizzone — Rocca Fermo — Romano Adelelmo — Rosano — Roselli — Ruffo.

Sanfilippo — Santini — Scaramella-Manetti — Serra — Sili — Silva — Succi — Sonnino — Sormani — Soulier — Spagnoletti — Spirito Beniamino — Squitti — Stelluti-Scala.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Ticci — Torlonia — Torielli — Torraca — Turati — Turbiglio.

Valle Gregorio — Varazzani — Vendramini — Vienna — Vol-laro-De Lieto.

Zanardelli — Zannoni.

*Sono in congedo:*

Alessio — Avellone.

Berenini — Berio — Borciani — Brunicardi.

Calleri Giacomo — Camera — Caratti — Carmine — Casciani — Castelbarco-Albani — Castoldi — Chiesi — Civelli — Colombo-Quattrofatti.

Daneo Gian Carlo — De Luca Ippolito — De Riseis Luigi — Di Trabia — Donati.

Florena — Fracassi — Francica-Nava — Fusinato.

Gavazzi — Gianolio — Ginori-Conti.

Imperiale.

Landucci — Laudisi — Leali — Leone — Lo Re — Luzzatto Arturo.

Manzato — Marescalchi Alfonso — Marescalchi-Gravina — Marinuzzi — Melli — Merello — Micheli — Morgari

Nofri.

Palatini — Palberti — Pini — Pozzato.

Resta-Pallavicino — Romanin-Jacur — Rossi Teofilo — Rubini.

Sichel — Sommi-Picenardi — Suardi.

Tinozzi.

Vendemini — Ventura — Vetroni.

*Sono ammalati:*

Campi — Capoduro — Cappelli — Carugati — Coffari — Colajanni — Crespi.

Danco Edoardo.

Falconi Nicola — Farinet Alfonso.

Gatti.

Lazzaro.

Malvezzi — Marazzi — Marsengo-Bastia.

Nocito.

Pastore — Poli.

Ricci Paolo — Rizzetti — Rovasenda

Sani. — Sorani.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Albertoni.

Chiarugi — Compans.

Ferrero di Cambiano.

Manziagalli — Martini.

Rava.

Toaldi.

Zabeo.

**PRESIDENTE.** Proclama il risultamento della votazione:

Provvedimenti per l'assetto del bilancio del Comune di Napoli:

Favorevoli . . . . . 166

Contrari . . . . . 52

Provvedimenti per completare le opere di risanamento della città di Napoli:

Favorevoli . . . . . 162

Contrari . . . . . 56

(La Camera approva).

*Presentazione di una relazione e di disegni di legge.*

**FINOCCHIARO-APRILE** presenta la relazione sul disegno di legge per « Concessione alla industria privata della costruzione e dell'esercizio di alcune linee di strade ferrate complementari ».

**FILI-ASTOLFONE**, a nome anche di altri deputati, propone che sia dichiarato urgente.

(È approvato).

**NASI**, ministro dell'istruzione pubblica, presenta i seguenti disegni di legge: Convenzione per l'assetto e il miglioramento dell'Università di Pisa e suoi stabilimenti scientifici; « Convenzione preliminare per l'assetto e il miglioramento della R. Università di Padova ».

**PRINETTI**, ministro degli affari esteri, presenta un disegno di legge per approvazione della convenzione internazionale di Bruxelles sul regime fiscale degli zuccheri.

*Discussione del disegno di legge: « Anticipazione di L. 12,500,000 sulla annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma ».*

**GALLUPPI** tributa un vivo encomio al Governo per aver pre-

sentato all'approvazione del Parlamento questo disegno di legge, dando novelle prova del suo affetto per Roma (Commenti).

Riassume le vicende della rinnovazione edilizia e della trasformazione della Capitale; ricorda le leggi del 1881 e del 1883, e quella del 1890, che prima recò un efficace concorso alle finanze comunali di Roma.

Dichiara essere pura leggenda che lo Stato abbia profuso l'oro a piene mani per Roma. Il vero è che lo Stato, fin dal trasporto della Capitale, si è appropriato la maggior parte degli stabili e delle aree fabbricabili che avrebbero dovuto spettare a Roma, pagando otto soli milioni per un valore di oltre cinquanta milioni.

Questa è la ragione, per la quale il Comune di Roma non ha proventi di beni patrimoniali.

E non solo; ma di fronte a 35 milioni dati a titolo di concorso dello Stato al Comune, questo ha pagato allo Stato 28 milioni di tasse (Commenti). E quando il prestito sarà ammortizzato i 28 milioni saranno quaranta (Commenti).

Quanto al presente disegno di legge, esso è la necessaria conseguenza e la logica applicazione dell'articolo 10 della legge del 1870.

Il Governo si vale per la seconda volta di quella stessa facoltà della quale si valse nel 1892.

Dimostra come questa anticipazione sia indispensabile per il bilancio del Comune di Roma.

Afferma che ulteriori provvedimenti saranno necessari, se lo Stato vorrà degnamente provvedere alla grandezza della Capitale d'Italia.

Manca tuttora una sede del Parlamento, mentre doveva esser questa la prima opera con la quale l'Italia doveva affermarsi in Roma.

Occorre inoltre provvedere al rinnovamento edilizio dei quartieri prossimi al Tevere; occorre provvedere ai pubblici mercati.

Si è osservato che non tutte le opere contemplate in questo disegno di legge sono comprese nel piano regolatore; ma non si poteva non tener conto delle nuove contingenze e delle nuove necessità; ciò dicasi per la congiunzione fra il Pincio e Villa Borghese, e per la nuova grande arteria, di cui per ora trattasi di costruire solamente le due testate.

L'oratore confuta anche le altre obiezioni relative alle variazioni della tabella, dimostrando come queste siano state suggerite da ragioni di evidente necessità.

Confida che la Camera vorrà approvare questo disegno di legge, riaffermando quel sentimento di solidarietà che avvince l'Italia a Roma (Commenti).

**BOSELLI**, relatore, annuncia che l'ultimo comma dell'articolo secondo, di concerto col Governo, è stato modificato nel senso di dar modo di provvedere ad altre opere di imprescindibile necessità (Benissimo!).

*Interrogazioni ed interpellanze.*

**CERIANA-MAYNERI**, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se, di fronte al fatto che l'uso delle benzine venne quasi abbandonato per l'illuminazione, e si adoperano in quella vece per i motori, non creda venuto il momento di ridurre il dazio altissimo che le colpisce: o quanto meno di venire ad una riduzione parziale per quelli Enti pubblici o privati che esercitano un servizio pubblico con motore a benzina, riduzione da concedersi per quelle quantità che loro abbisognassero secondo gli accertamenti fatti dagli Uffici di finanza.

« Gian Carlo Daneo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dell'interno, sulle ragioni che indussero l'Autorità politica di Narni a invadere e perquisire la sede della Lega dei contadini di colà, nonché la casa privata del segretario di essa Lega, asportandone registri ed elenchi di soci.

« Bissolati ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare gli onorevoli ministri della

marina, dei lavori pubblici e delle finanze, per sapere se, in attesa dell'autonomia del porto di Genova (data la quale è sperabile che le piatte del porto passino in proprietà dell'Ente amministratore) non credano conveniente e urgente di provvedere, con opportuni ritocchi di Regolamenti portuari, a ciò le piatte sieno poste realmente a libera disposizione degli utenti, e vengano effettivamente osservate le tariffe stabilite dalla Capitaneria, eliminandosi così le illecite speculazioni consumate oggi in danno del commercio dai proprietari di piatte.

« Chiesa Pietro, Bissolati ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro degli affari esteri per sapere:

1.° Se sia vero che tra il Governo italiano, l'Inghilterra e Menelik sia recentemente intervenuta una convenzione per la regolarizzazione del confine sud-occidentale della Colonia Eritrea;

2.° Se sia intenzione del ministro di presentare in breve alla Camera detta convenzione insieme ad una carta occorrente per formarsi un esatto concetto della medesima;

3.° Se sia vero che, per effetto di detta convenzione, la Colonia Eritrea sia stata tagliata fuori da Tomat e dalla riva destra dell'Atbara.

« Luporini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dell'interno e dei lavori pubblici per conoscere se e quali provvedimenti intendano adottare sollecitamente per evitare la certa e non lontana rovina della maggior parte delle case costituenti il paese di Riva-Ligure che sono continuamente corrose dalle acque del mare.

« Nuvoloni ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro per gli affari esteri allo scopo di conoscere se con gli Stati dell'Unione Nord-Americana si abbia proposito di stringere trattati che garantiscano ai parenti dei nostri emigranti, rimasti in Italia, il diritto ad agire per risarcimento di danno nel caso in cui l'emigrante perda la vita, colpito da infortunio sul lavoro — mentre attualmente decisioni delle Corti federali colà negarono tale diritto, che invece in Italia è indistintamente per tutti garantito.

« Cerri ».

La seduta termina alle 18, 50.

#### Comunicazioni della Segreteria della Camera

##### Deliberazioni dell'Ufficio III.

L'Ufficio III ha, nell'adunanza di stamane, preso in esame i seguenti disegni di legge già posti all'ordine del giorno della precedente riunione:

1. Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi Comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria, avvenuta nella Cassa della Prefettura di Messina (194), nominando commissario l'on. Nuvoloni;

2. Modificazioni al piano regolatore di Genova (195), nominando commissario l'on. Gattorno.

N.B. — L'Ufficio II che era pure stato convocato per prendere in esame i sopraindicati disegni di legge non si è trovato in numero.

##### Convocazione dell'Ufficio II.

L'Ufficio II è convocato per domani venerdì 27 giugno alle ore 10, per prendere in esame i seguenti disegni di legge:

1. Assegnazione straordinaria per la viabilità obbligatoria, provincia di Messina (194);

2. Modificazioni al piano regolatore di Genova (195).

N.B. Tutti gli altri Uffici hanno già nominato il proprio commissario nelle riunioni del 24 e 26 giugno 1902.

##### Deliberazioni della Giunta generale del bilancio.

La Giunta generale del bilancio ha oggi discusso ed approvato le relazioni:

dell'on. Fasce sulla riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro (175);

e quella dell'on. Boselli sulla maggiore spesa pel compimento del Policlinico (178).

dell'on. Aguglia sulle maggiori assegnazioni al bilancio di agricoltura (127).

Il presidente, on. Vendramini, ha infine rivolto ai colleghi un caldo ringraziamento per la loro diligente cooperazione avendo la Giunta, con l'odierna seduta, esaurito tutto il gravoso compito a lei affidato; l'esame cioè, oltre che dei bilanci, anche di 63 speciali disegni di legge.

##### Commissioni convocate per domani venerdì 27 giugno 1902.

Alle ore 13 e mezzo: la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella spesa occorrente per il nuovo ordinamento del personale ferroviario » (174) (*Urgenza*) (Ufficio II);

Alle ore 15: con l'intervento degli onorevoli ministri d'agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia e culti, la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Istituzione dei *probi-viri* in agricoltura » (137), e della proposta di legge « Per prevenire e comporre gli scioperi agrari » (143) (Ufficio I);

Alle ore 16: la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Concessione di strade ferrate complementari » (192) (*Urgenza*) (Ufficio III);

Alle ore 16 e mezzo: la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Modificazioni al piano regolatore della città di Genova » (195) (Ufficio II);

Alle ore 17: la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria per la viabilità obbligatoria nella provincia di Messina » (194) (Ufficio IV).

## DIARIO ESTERO

I giornali inglesi, tanto quelli della capitale che quelli della provincia, dedicano le loro colonne alla malattia del Re, esprimendosi nei termini più affettuosi. Il dolore è profondo, ma in presenza delle grandi affezioni si consiglia la calma.

Gli articoli dei principali giornali sono tutti in onore del carattere inglese e di riconoscimento delle simpatie profonde che il mondo intero ha testimoniato al Re ed alla nazione inglese. Il *Times* dice in proposito: « Durante le ore di dolore, il Re potrà trovare grande conforto al pensare che il mondo intero aspetta con inquietudine notizie della sua salute e fa voti per una sollecita guarigione ».

Un dispaccio da Amsterdam al *Daily Mail* dice che i delegati boeri Grobler, Wessels e Pick si sono recati a Londra in seguito ad invito di Chamberlain e del ministro della guerra, Brodrick, per discutere verbalmente sulla questione del loro ritorno e di quello di Krüger nel Transvaal.

Il viaggio dell'Imperatore di Germania nei Paesi del Nord comincerà il 10 luglio e non durerà, quest'anno, che tre settimane. Dopo lo sbarco dell'Imperatore a Emden, l'yacht *Hohenzollern* si recherà a Kiel per equipaggiarsi per il viaggio in Russia. Questo viaggio durerà sette giorni, due per l'andata, due per il ritorno e tre per la fermata nella rada di Revel.

L'ufficioso *Pester Lloyd* si occupa della notizia divulgata da vari giornali sulla prossima elevazione del Principato di Bulgaria a reame. Esso crede che questa

notizia sia priva di fondamento, e domanda se sarebbe prudente, all'ora attuale, di compromettere i vincoli che uniscono la Bulgaria alla Turchia.

La *Frankfurter Zeitung* ha poi per telegrafo da Costantinopoli che l'ambasciatore turco a Pietroburgo, Hussein Husai pascià, ha comunicato alla Porta che, secondo assicurazioni avute da fonte ufficiale, la questione di innalzare la Bulgaria a reame non fu punto discussa durante la recente visita del Principe Ferdinando di Bulgaria alla Corte russa. La Russia desidera, come per il passato, il mantenimento dello *statu quo* nella penisola balcanica.

È sorta una controversia tra la Bulgaria e la Turchia per un incidente avvenuto a Seres, nella Macedonia.

Da fonte ufficiale bulgara si danno i seguenti particolari:

« La carica di agente commerciale bulgaro a Seres era stata soppressa l'anno scorso per economia; e gli affari dell'Agenzia venivano ora sbrigati da un agente onorario, un americano colà domiciliato. Il *mutessarif* (governatore) di Seres invitò, non si sa perchè, il nuovo agente bulgaro a rinunciare alla sua carica, offrendogli come compenso un posto al servizio turco; frattanto gli impose di ritirare la bandiera e lo stemma bulgari. L'agente domandò una proroga per chiedere istruzioni al Governo che rappresentava. Il *mutessarif* gli accordò soltanto 24 ore, ed alla scadenza di questo termine, quando l'agente bulgaro, dopo il tramonto del sole, aveva già abbassato la bandiera, comparve all'Agenzia un distaccamento di soldati turchi, il quale abbattè lo stemma bulgaro e ruppe l'asta della bandiera. La croce dello stemma cadde a terra. Gli ufficiali ed i soldati turchi compirono tali atti al grido di: « Viva il Sultano! ».

A Sofia questi fatti provocarono viva eccitazione. L'agente bulgaro a Costantinopoli, Gesciow, ha ricevuto l'incarico di presentare alla Porta un'energica nota di protesta. La Bulgaria è decisa di rompere le relazioni diplomatiche con la Turchia, qualora non ottenesse soddisfazione.

La versione turca è naturalmente diversa. La Porta asserisce di non aver mai riconosciuto l'agente bulgaro a Seres, il quale sarebbe suddito turco e non cittadino americano. Afferma inoltre che la bandiera bulgara era stata inalberata abusivamente e che lo stemma non fu allontanato con violenza.

## NOTIZIE VARIE

### ITALIA.

Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta si recarono, nel pomeriggio di ieri, a visitare l'Ospedale italiano in Londra. Vennero ricevute dalle LL. EE. l'Ambasciatore e l'Ambasciatrice d'Italia, dal Comitato e dalla Direzione, dal Console generale d'Italia e dalle notabilità.

Dopo la visita particolareggiata, espressero la Loro alta soddisfazione.

Oltre l'ospedale il Duca ha visitato la Società operaia.

Le LL. AA. RR. sono sempre accompagnate dall'Ambasciatore d'Italia, comm. Pansa, e dal Console generale d'Italia e sono ricevute ovunque con grande entusiasmo dalla Colonia italiana.

**Ambasciata di Russia.** — S. E. il sig. de Nelidow Ambasciatore di S. M. I. lo Czar, ha lasciato il palazzo Santa Croce. Prima di recarsi ad abitare la sua nuova residenza, in via Gaeta, passerà una settimana all'Albergo del Quirinale. La cancelleria dell'Ambasciata si trasporta in via Arenula, n. 4, e gli uffici vi saranno aperti da lunedì 30 giugno.

**Museo artistico industriale.** — Ieri si è aperta un'Esposizione dei lavori eseguiti dagli alunni di quelle scuole nei concorsi del triennio 1899-900-901.

Detti lavori comprendono saggi della scuola di decorazione pittorica, della scuola di modellazione per le arti d'intaglio in legno, stucco, ecc., e di saggi in plastica per le arti metalliche.

L'Esposizione resta aperta al pubblico dalle ore 9 ant. alle 2 pom. di tutti i giorni fino a tutto il 3 del prossimo luglio.

**Per l'insegnamento agrario.** — Presso la Società degli agricoltori italiani ha avuto luogo una riunione del Comitato delle Cattedre ambulanti d'agricoltura, composto dei signori cav. Miliani, conte Cencelli, conte Vinci, prof. Bizzozero e prof. Gori-Montanelli.

Il Comitato ha concretato il programma da sottoporsi all'approvazione del Ministero d'Agricoltura, del corso di conferenze per i titolari delle Cattedre, che sarà tenuto in Roma, presso il Museo agrario, nel gennaio e febbraio dell'anno prossimo. Ha stabilito, inoltre, di continuare le pratiche presso il Governo per ottenere che fra le spese obbligatorie a carico delle provincie e dei Comuni siano comprese quelle relative all'insegnamento agrario ambulante.

**Sospensione di servizi merci a piccola velocità.** — La Direzione dell'esercizio delle ferrovie del Mediterraneo comunica:

« La stazione di Genova (Brignole) si trova ingombra. Si deve quindi sospendere, nei giorni 27, 28 e 29 corrente, ed in tutte le stazioni Mediterranee del 1° Compartimento, l'accettazione delle spedizioni a piccola velocità, in piccole partite, destinate alla predetta località ».

**Il movimento nel porto di Genova.** — Il totale generale degli arrivi a vapore ed a vela, dai porti d'Italia e dall'estero, ascese nel decorso maggio al n. di 509 navi, stazzanti tonn. 447,813, contro 515 navi e 445,754 tonn. nel corrispondente mese dell'anno precedente.

Il totale delle partenze fu di 520 navi e 475,016 tonnellate nel 1902, contro 521 navi e 423,203 tonn. nel 1901.

**Esposizione industriale a Piacenza.** — Dall'agosto al settembre p. v. in Piacenza verrà tenuta un'Esposizione industriale, la quale comprenderà: Industrie estrattive; Industrie chimiche ed affini; Meccanica; Industria e Manifattura; Imballaggi; Industrie alimentari. Per i programmi ed i Regolamenti per partecipare alla Mostra rivolgersi alla Camera di commercio di Piacenza.

Nello stesso periodo verrà tenuta, sotto la presidenza onoraria di Mons. G. B. Scalabrini, vescovo di Piacenza, una Mostra d'arte sacra.

**Commercio vinicolo a Cuba.** — In un recente rapporto del R. Console italiano in Avana, è detto che il commercio vinicolo nell'isola di Cuba appartiene quasi ancora del tutto alla Spagna. Si può calcolare che questo paese ne manda per più di 4 milioni di dollari l'anno; viene quindi la Francia con una esportazione di oltre 100 mila dollari.

I vini italiani hanno già fatto la loro comparsa, e in un anno ne furono importati per 18,817 dollari. Osserva il R. Console che spetta ai nostri produttori di impossessarsi di quel mercato, mandando, anzitutto, rappresentanti per studiare i gusti del paese ed i tipi adatti al clima, e quindi merce buona. Le tariffe doganali sono: vini spumanti dollari, 0,85; vini in botti, dollari 0,07; e vini in bottiglie o bottiglioni, dollari 0,20 il litro. I campioni pagano a parte; il dazio si paga secondo la dichiarazione in partenza, se vi fu calo, peggio pel commerciante; se ve ne ha di più si paga una multa.

**Commercio italiano con l'Honduras.**—L'Italia importò per lire sterline 1084.12.0 dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900, e per lire sterline 1152.15.2 dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, sopra un'importazione totale, nei due anni, di lire sterline 409,588.16.0 e 363,008.15.2.

Tra gli Stati europei importatori essa occupa il quinto posto, venendo dopo la Germania, la Gran Bretagna, la Francia e la Spagna. Il commercio d'importazione dell'Honduras, del resto, è quasi monopolizzato dagli Stati-Uniti.

Nessuna esportazione vi fu nei due anni sopra indicati dall'Honduras verso l'Italia.

**Marina mercantile.** — Ieri l'altro il piroscafo *Venezuela*, della Veloce, partì da Teneriffa per il Plata ed il piroscafo *Capri*, della N. G. I., da Porto-Said proseguì per Aden.

— Ieri i piroscafi *Lahn*, del N. L. o *Nord America*, della Veloce, giunsero il primo a Genova ed il secondo a New-York.

#### ESTERO.

**L'uso dell'elettricità atmosferica.** — Un telegramma da Las Palmas al *Daily Mail* reca che Clemente Figueras, ingegnere forestale alle Canarie, dopo lunghissimi studi sarebbe riuscito a trovare il modo di utilizzare direttamente l'elettricità atmosferica senza intermedio di dinami e di elementi chimici.

Egli ha già costruito, per applicare questa sua straordinaria invenzione, un apparato di cui ha fatto eseguire i singoli pezzi in diversi luoghi per conservare il più assoluto segreto sul principio su cui l'invenzione è basata.

Egli si è limitato a dichiarare che la sua scoperta è della massima semplicità.

Persona arrivata dalle Canarie dichiara di aver veduto l'apparato in opera e che nonostante la rozzezza dei materiali di cui dispone e la piccolezza dell'apparato, l'inventore è riuscito ad ottenere una corrente di volts 550 e l'ha applicata ad un motore di venti cavalli.

**Un nuovo sistema telefonico a Chicago.** — Recentemente è stato impiantato a Chicago un nuovo sistema telefonico.

Si tratta di un telefono automatico, che non richiede alcun impiegato alla stazione centrale; gli abbonati si pongono in comunicazione fra loro, poggiando il dito su uno dei bottoni disposti in un quadro a dieci di codesti bottoni.

Tale sistema è noto col nome di *sistema di Strowger*, e trovasi già in alcune località da circa due anni. Un solo meccanico può accudire a 1000 telefoni. In Falls River (Massachusetts) vi sono 615 abbonati e un solo impiegato al telefono. La nuova Società testè costituitasi ha in animo di stabilire i prezzi seguenti per un solo messaggio telefonico: 2 1/2 d. (circa L. 0.50), potendo giungere ad un massimo annuo di 17 l. 10 s. 6 d.; qualsiasi altro messaggio oltre il numero di 1700 è accordato gratuitamente.

## TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 26. — Il Consiglio dei ministri ha incaricato il guardasigilli, Vallé, d'intervenire presso la Corte di cassazione onde emetta presto la sentenza intorno ai punti controversi circa l'interpretazione della legge sulle associazioni.

MADRID, 26. — Una terribile esplosione è avvenuta stamane nella polveriera del Campo militare di Carabauchel, presso Madrid. Numerose vittime si trovano fra le macerie. Una fitta nube di fumo ha coperto il campo durante qualche tempo. La detonazione formidabile, fu udita da tutta Madrid e dai villaggi circostanti. Molti vetri si sono infranti. Diciassette feriti sarebbero stati portati all'ospedale.

Re Alfonso si è recato a visitare il luogo della catastrofe ed i

feriti. Le vittime sono soldati; un mietitore fu colpito a 700 metri dal luogo dell'esplosione.

Le ultime notizie dicono che sarebbe scoppiato un deposito di granate.

PARIGI, 26. — Nella corsa degli automobili Parigi-Yienna, De Knyff, partito da Champigny stamane alle ore 3,36, è giunto a Belfort alle 10,47 e 30 secondi; Enrico Farman vi giunse alle 11,6; Maurizio Farman alle 11,13; Jarrot alle 11,16; Pinson alle 11,44; Teste alle 11,45.

Fornier, avendo subito avarie alla macchina, si è fermato a Vandœuvre.

PARIGI, 26. — *Camera dei deputati* — Si discutono i crediti supplementari.

Il ministro delle finanze, Rouvier, rispondendo alle critiche dell'Opposizione, dice che la situazione finanziaria merita attenzione. Come tutte le nazioni, la Francia prova disinganni finanziari. Ciò è il risultato della crisi economica e dell'aumento dei carichi pubblici dovuti specialmente alle leggi militari, scolastiche o sociali. Domanda il concorso della Camera per diminuire le spese ed applicarle le riforme con grande prudenza, sopra tutto circa la legislazione fiscale. Prima di realizzare il programma democratico bisogna assicurare la situazione estera della Francia ed avere un esercito potente. Bisogna che la Francia sia assai forte, perchè nessuno venga a turbare gli esperimenti intrapresi (Vivi applausi a Destra - Interruzioni a Sinistra).

Rouvier soggiunge che è pure necessario avere credito e che intende di dirigere la sua politica con l'appoggio dei repubblicani. Li invita perciò a ridurre le spese, perchè le risorse della Francia non sono indefinitamente estensibili e non sarebbero sufficienti di bisogni. (Applausi).

Jaurès protesta contro qualsiasi idea di rinvio delle riforme fiscali.

La Camera indi approva i crediti supplementari, con voti 456 contro 25.

PARIGI, 26. — *Senato*. — Si discute il progetto che riduce il servizio militare a due anni.

Il generale Mercier combatte il progetto.

Dice che ammetterebbe soltanto il congedo anticipato di un numero di uomini corrispondenti al numero delle rafferme.

Il discorso di Mercier è accolto da vivi rumori e da interruzioni.

Freycinet, come presidente della Commissione dell'esercito, giustifica la proposta del servizio di due anni per tutti, perchè si sopprimerà l'ingiustizia del servizio attuale, col quale alcuni fanno il servizio di un anno mentre altri lo fanno di tre.

Freycinet afferma che l'esercito così sarà rafforzato.

NIORT, 26. — Un treno viaggiatori ha deviato presso Melle.

Vi sono una trentina di feriti, dei quali dieci gravemente.

Parecchi vagoni sono rimasti completamente distrutti.

LONDRA, 26. — Il Principe Danilo del Montenegro, il Principe di Monaco ed il maresciallo tedesco, conte di Waldersee, cogli altri ufficiali tedeschi, sono ripartiti oggi pel continente.

KIEL, 26. — L'Imperatore ha nominato il Re Edoardo VII a *la suite* della Marina tedesca.

Le navi che si trovano in porto hanno fatto salve di 21 colpi di cannone.

LONDRA, 26. — *Camera dei comuni*. — Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, visconte di Cranborne, rispondendo ad analoga interrogazione, annunzia che le condizioni per la cessazione del governo provvisorio a Tien-tsin saranno sottoposte, coi loro emendamenti, alla riunione plenaria dei rappresentanti esteri, alla quale parteciperanno i ministri del Giappone e degli Stati-Uniti.

Il ministro di Russia, che si assicura abbia aderito all'idea di trasmettere l'affare al Corpo diplomatico, ha detto non essere autorizzato a cooperare agli sforzi che tendono ad imporre alla China condizioni che essa disapprova.

Il ministro degli Stati Uniti, Conger, ha ricevuto l'ordine di tentare di modificare qualcuna delle condizioni proposte.

INNSBRUCK, 23. — *Dieta.* — Brugnara propone la nomina di una Commissione con l'incarico di presentare, fra otto giorni, proposte per risolvere la questione dell'autonomia.

Gli oratori tedeschi aderiscono alla proposta, con la riserva che l'integrità del Tirolo rimanga intatta e gli interessi tedeschi del Trentino sieno rispettati.

Brugnara, a nome degli Italiani, accetta queste domande, e chiede l'istituzione di una sezione italiana nel Consiglio scolastico e nella Commissione permanente. Queste sezioni dovranno avere la loro sede a Trento.

Si approva la proposta Brugnara, relativa alla nomina della Commissione.

LONDRA, 27. — Il bollettino sullo stato di salute del Re, delle ore 11 pom. di ieri, reca:

« Il Re ha passato una giornata abbastanza confortante. Le forze si mantengono. Il desiderio di prendere cibo ritorna. Gli alimenti gli debbono essere somministrati con cura. La ferita ha rinnovato qualche dolore al malato.

Firmati: « Treves, Laking, Barlow ».

LONDRA, 27. — Parecchi giornali pubblicano una Nota, la quale dice non essere il caso di allarmarsi per l'allusione alla ferita del Re, contenuta nell'ultimo bollettino, poichè i medici considerano il ritorno del dolore come certo.

Non v'ha aumento di temperatura, i medici sono soddisfatti del corso della malattia.

La Regina ha passato ieri parecchie ore al capezzale dell'Augusto malato.

Il Principe e la Principessa di Galles visitarono il Re, che conserva il suo buon umore.

LONDRA, 27. — Il bollettino sullo stato di salute del Re, delle ore 10,15 di stamane, dice:

« Il Re ha passato una notte abbastanza buona. Ha dormito qualche ora di un sonno naturale; l'appetito diviene migliore; lo stato della ferita è molto più confortante.

« Le condizioni generali dell'Augusto malato destano meno ansietà ».

Firmati: « Treves, Laking e Barlow ».

### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio Romano del 26 giugno 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . . 50,60.  
Barometro a mezzodi . . . . . 757,8.  
Umidità relativa a mezzodi . . . . . 31.  
Vento a mezzodi . . . . . WNW debole.  
Cielo . . . . . nuvoloso.  
Termometro centigrado . . . . . } massimo 27,4  
 . . . . . } minimo 14,6.  
Pioggia in 24 ore . . . . . mm. 0,1.

Li 26 giugno 1902.

In Europa: pressione massima di 772 in Danimarca, minima di 758 ad W della Francia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque fino a 5 mm. all'estremo N; temperatura diminuita in Val Padana e al SE, poco variata altrove; pioggiarelle e temporali sparsi su quasi tutta la penisola.

Stamane: cielo vario sul versante Tirrenico ed isole, quasi ovunque nuvoloso altrove; venti deboli o moderati intorno a levante.

Barometro: massimo a 765 al NE, minimo a 759 al Sud della Sardegna.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali sull'alta Italia, intorno a levante altrove; cielo vario; alcune piogge e qualche temporale, specialmente al Centro e Sud.

### BOLLETTINO METEORICO dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 26 giugno 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio. . . . .	1/2 coperto	calmo	24 5	16 0
Genova . . . . .	sereno	calmo	23 8	18 0
Massa Carrara . . . . .	1/4 coperto	calmo	24 1	14 9
Cuneo . . . . .	sereno	—	29 5	19 0
Torino . . . . .	sereno	—	28 6	20 2
Alessandria . . . . .	1/4 coperto	—	29 8	18 8
Novara . . . . .	sereno	—	30 5	18 2
Domodossola . . . . .	sereno	—	30 0	12 8
Pavia . . . . .	1/4 coperto	—	30 6	14 8
Milano . . . . .	sereno	—	33 1	18 6
Sondrio . . . . .	sereno	—	28 8	14 6
Bergamo . . . . .	sereno	—	26 9	18 6
Brescia . . . . .	1/4 coperto	—	29 0	16 4
Cremona . . . . .	1/4 coperto	—	31 5	18 9
Mantova . . . . .	1/4 coperto	—	27 6	18 0
Verona . . . . .	sereno	—	29 8	18 7
Belluno . . . . .	sereno	—	27 6	15 2
Udine . . . . .	sereno	—	27 3	15 6
Treviso . . . . .	1/4 coperto	—	28 6	19 0
Venezia . . . . .	1/2 coperto	calmo	24 7	20 4
Padova . . . . .	1/4 coperto	—	26 3	18 6
Rovigo . . . . .	1/2 coperto	—	31 5	17 0
Piacerza . . . . .	1/4 coperto	—	29 1	17 1
Parma . . . . .	1/2 coperto	—	28 4	18 1
Reggio Emilia . . . . .	3/4 coperto	—	28 2	16 5
Modena . . . . .	coperto	—	27 2	16 2
Ferrara . . . . .	1/2 coperto	—	28 3	18 0
Bologna . . . . .	piovoso	—	27 2	18 7
Ravenna . . . . .	coperto	—	25 4	15 5
Forlì . . . . .	coperto	—	27 4	18 6
Pesaro . . . . .	piovoso	calmo	25 5	17 2
Ancona . . . . .	piovoso	legg. mosso	26 4	17 2
Urbino . . . . .	piovoso	—	23 5	13 5
Macerata . . . . .	piovoso	—	28 0	14 1
Ascoli Piceno . . . . .	piovoso	—	27 3	17 0
Perugia . . . . .	coperto	—	26 8	14 8
Camerino . . . . .	coperto	—	24 0	12 3
Lucca . . . . .	3/4 coperto	—	27 8	15 0
Pisa . . . . .	3/4 coperto	—	26 6	13 8
Livorno . . . . .	3/4 coperto	calmo	25 9	14 8
Firenze . . . . .	coperto	—	31 1	15 4
Arezzo . . . . .	coperto	—	28 3	14 8
Siena . . . . .	coperto	—	27 0	15 0
Grosseto . . . . .	coperto	—	26 0	14 0
Roma . . . . .	sereno	—	28 5	14 2
Teramo . . . . .	coperto	—	26 8	13 0
Chieti . . . . .	coperto	—	25 2	17 4
Aquila . . . . .	3/4 coperto	—	27 2	10 8
Agnone . . . . .	1/3 coperto	—	23 2	14 8
Foggia . . . . .	3/4 coperto	—	29 9	18 9
Bari . . . . .	1/2 coperto	calmo	23 0	16 5
Lecce . . . . .	1/4 coperto	—	26 5	16 4
Caserta . . . . .	1/4 coperto	—	28 6	14 3
Napoli . . . . .	sereno	calmo	24 3	16 0
Benevento . . . . .	nebbioso	—	28 0	12 5
Avellino . . . . .	coperto	—	25 0	8 5
Caggiano . . . . .	1/2 coperto	—	21 4	12 9
Potenza . . . . .	3/4 coperto	—	22 0	11 3
Cosenza . . . . .	sereno	—	28 0	14 0
Tirolo . . . . .	sereno	—	17 2	6 1
Reggio Calabria . . . . .	sereno	calmo	24 6	16 8
Trapani . . . . .	1/2 coperto	calmo	23 1	17 5
Palermo . . . . .	1/2 coperto	calmo	27 6	12 8
Girgenti . . . . .	sereno	calmo	24 8	16 6
Caltanissetta . . . . .	sereno	—	29 0	15 0
Messina . . . . .	sereno	calmo	24 0	19 7
Catania . . . . .	—	—	—	—
Siracusa . . . . .	1/4 coperto	calmo	29 0	17 9
Cagliari . . . . .	sereno	calmo	29 0	13 0
Sassari . . . . .	sereno	—	27 2	15 1